Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Lunedì, 8 marzo** — **Numero 59**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-61

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 148 col quale è approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale* — **R. decreto** *n. 186 col quale vengono apportate modificazioni alle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica* — **R. decreto** *n. 174 col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 14 comuni della provincia di Ancona è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia* — **R. decreto** *n. 198 concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma* — **R. decreto** *n. 199 col quale viene stabilita una indennità annua di carica ai capi e sottocapi dei reparti delle macchine presso i RR. arsenali* — **R. decreto** *n. 201 col quale il comune di Roma è autorizzato a costruire e ad esercitare, a trazione elettrica, un prolungamento delle tramvie da piazza Santa Croce allo scalo merci di San Lorenzo ed un altro prolungamento dal Giardino Zoologico al quartiere degli impiegati* — **R. decreto** *n. 204 col quale il collegio elettorale di Ferrara è convocato per il giorno 11 aprile 1915 per procedere all'elezione del proprio deputato* — **RR. decreti** *nn. 1505, 1506 e 203 riflettenti: Approvazione di statuto di Monte di pietà - Applicazione di tassa sul bestiame - Approvazione di disposizioni riguardanti un Consorzio idraulico* — **Ministero della guerra**: *Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale — Avviso* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimento di ricevuta — Perdita di certificati* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio**: *Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.*

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 6 marzo 1915* — **Diario estero**: *Cronaca della guerra* — **Per l'acquedotto di Elena e il nuovo porto di Gaeta — Cronaca italiana — Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Notizie varie — Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 148 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e 3 della legge 2 giugno 1914, n. 456, che dànno facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di dette leggi, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269, e delle altre che lo hanno modificato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TITOLO I.

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative

—

Art. 1.

Testo unico, art. 1 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico, art. 2 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

In ogni Provincia vi è un prefetto, un vice-prefetto, un Consiglio di prefettura ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.

Testo unico, art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 n. 3771 (serie 2ª).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza: ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Testo unico, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Testo unico, art. 5 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I consiglieri aggiunti presso le prefetture possono essere incaricati per decreto Reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Testo unico, art. 6 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.

È presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria, a sensi del successivo art 317.

Art. 7.

Testo unico, art. 7 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Testo unico, art. 8 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.

Art. 9.

Testo unico, art. 9 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.

Testo unico, art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Testo unico, art. 11 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 11).

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i deputati provinciali della Provincia;

c) i sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere

b, c, d, e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

TITOLO II.

Elezioni amministrative

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità

Art. 12.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 12).

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 13), e legge 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico).

Sono elettori coloro che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro Comune e siano stati inscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del Comune ove avevano la residenza ed essere inscritti in quelli del nuovo Comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 31.

Alla domanda dev'essere unito un certificato del sindaco del Comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del Comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute di ufficio, il sindaco del Comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del Comune in cui debbono operarsi la corrispondente inscrizione o cancellazione dalle liste.

Art. 14.

Testo unico, art. 14 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 14 e 15).

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Sono parimente elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

Testo unico, art. 16 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'inscrizione nelle liste.

Art. 16.

Testo unico, art. 17 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 17).

Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 17.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 18).

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'art. 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 18.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 19).

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art. 19.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20).

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art. 20.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-*bis*).

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 21.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-*ter*).

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egua parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai nn. 1 e 2 del 2° comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 22.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-*quater*).

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 23.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 21).

I sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 22).

Le donne non possono essere inscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art. 25.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 22-*bis*)
e legge 19 giugno 1913, n. 632, art. 11.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115, non sono elettori, nè eleggibili:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

11° coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 26.

Testo unico, art. 23 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 23).

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 86, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modo ammess dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia

Se il reclamo, col quale s'impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la inscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 41.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 42) e legge 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico).

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del pubblico ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 42.

Testo unico, art. 43 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 43).

Spirato il termine di cui all'art. 37, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° i cinque elenchi di cui all'art. 36, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 43.

Testo unico, art. 44, legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 44) e legge 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico).

La Commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 44.

Testo unico, art. 45 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 45).

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le inscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 39, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 2 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nello elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del Comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 45.

Testo unico, art. 46 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 46).

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art. 49. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco. di cui all'art. 29, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 23, come per inscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 53.

Art. 46.

Testo unico, art. 47, legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 47) e legge 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico), art. 44.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art. 44, deve promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente delle Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 44, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi la Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 47.

Testo unico, art. 48.

Il ricorso alla Corte d'appello contro i decreti della Commissione elettorale della Provincia che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 48.

Testo unico, art. 49.

Il ricorso con i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Art. 49.

Testo unico, art. 50.

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini di procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 50.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 51).

La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni della comunicazione della profferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 44.

Art. 51.

Testo unico, art. 53 e 54 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 53).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e della Commissione provinciale elettorale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le liste degli elettori delle sezioni.

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonchè dell'abitazione dei singoli elettori agli effetti del 4° comma dell'art. 53.

Art. 52.

Testo unico, art. 58 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 58)

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il Comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 57.

Quando le condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 53.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 59).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 52; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 73 e 76, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno

fatta la dichiarazione secondo l'art. 32, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 36.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 33.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 43, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Art. 54.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 59-*bis*).

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 55.

Testo unico, art. 52.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 40 e 46, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

CAPO III.

Delle elezioni e delle operazioni elettorali

Art. 56.

Testo unico, art. 56 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 56).

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 57.

Testo unico, art. 57.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederá all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58.

Testo unico, art. 46, comma 1°, e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 46).

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'art. 44 e dei due primi comma dell'art. 45.

Art. 59.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 59-*bis*).

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano inscritti.

Art. 60.

Testo unico, art. 60 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 1 e 2 (art. 1 e 60).

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno dell'elezione in ciascun Comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Com-

missione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del Comune le liste di cui all'art. 53.

Art. 61.

Testo unico, art. 55 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 55).

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'inscrizione a ciascun elettore.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 62.

Testo unico, art. 63 e legge 19 giugno 1913, n. 640, articoli 1 e 2 (articoli 1 e 63).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel Comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i Comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice presidente il vice pretore o il conciliatore.

In caso di insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal Comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte di appello di 2ª categoria.

Art. 63

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 64).

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun Commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e i vice-segretari comunali;

4° gli elettori del Comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 64-*ter*).

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 112 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dello insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza gistificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 65.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 66).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 66.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 60-*bis*)

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso

della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 53 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 70;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 63;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 67.

Testo unico, art. 74, 61, 62 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 68 e 62).

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori e il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Una copia della lista degli elettori della sezione e l'elenco di coloro che sono contemplati all'art. 23, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Gli articoli 26, 28, 65 e quelli dal numero 67 a 70, 72, 73, da 76 a 89, 91, 97, 98 e da 100 a 115 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 68.

Testo unico, art. 77.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 69.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 67).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 61.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 70.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 68).

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 46 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 23.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Art. 71.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 64-*bis*).

Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, se elettori nel Comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 72.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 69).

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 73.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 70).

Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'art. 64, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno dagli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 112.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 81.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'art. 36, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 74.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 70-*bis*).

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica: ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità,

età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 112.

Art. 75.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 70-*ter*).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 76.

Testo unico, art. 71, legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 71) e legge 2 giugno 1914, n. 456.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi si reca al tavolo, di cui all'allegato *E* della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio.

Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'art. 73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico).

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 77.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 72) e legge 2 giugno 1914, n. 456.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove. Se alle ore diciannove siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare.

Art. 78.

Testo unico, art. 73 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 73).

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 81;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 79.

Testo unico, art. 75.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 80.

Testo unico, art. 78.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 76;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente in-

dicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altri parti.

Art. 81.

Testo unico, art. 79 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 79)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 82.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 80).

Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il Comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 78, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del Comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 83.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 76).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza, ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 84.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 81).

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vice-presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 81, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85.

Testo unico, art. 83.

S'intendono eletti, quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 86.

Testo unico, art. 82.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra tre giorni dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 87.

Testo unico, art. 84.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88.

Testo unico, art. 85.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Art. 89.

Testo unico, art. 86.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 90.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 25 *bis*).

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 26 e 28 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 87.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 91 (comma 5° e seguenti) e 97 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 91.

Testo unico, art. 87.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 46, 48 e 49.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.

Art. 92.

Testo unico, articoli 89 e 90.

Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia, è ripartito per mandamenti.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera Provincia.

Art. 93.

Testo unico, art. 91.

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di piu C muni.

Art. 94.

Testo unico, art. 94.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Le elezioni di una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la compongono.

Art. 95.

Testo unico, art. 93.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 96.

Testo unico, art. 92 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 92).

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più Provincie.

Chi è eletto in più di una Provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa Provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa Provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 97.

Testo unico, art. 95 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 95)

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riuniti nell'ufficio della prima sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più Comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda più mandamenti, la proclamazione si fa nell'ufficio della prima sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori inscritti e verrà indicato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 60.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 84.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale che notifica il risultato della elezione agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello, a norma degli articoli 46, 48 e 49; se riguardano le operazioni elettorali il ricorso è portato, anche per il merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.

Art. 98.

Testo unico, art. 88.

Il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgano reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 99.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 111-*bis*).

In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di cent. 50.

CAPO IV.

Disposizioni penali

Art. 100.

Testo unico, art. 96.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 101.

Testo unico, art. 97.

Chiunque esegue la inscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'inscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 102.

Testo unico, art. 98 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 98).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco, o una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 103.

Testo unico, art. 99 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 99).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.

Art. 104.

Testo unico, art 100.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 105.

Testo unico, art. 101 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 101).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiaciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge

Art. 106.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 102).

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 107.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 103).

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a L. 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 108.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 104).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringe gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000).

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 109.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 105).

Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, con la dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L. 500 a L. 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsalmente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sosti-

tuisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da L. 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 110.

Testo unico, art. 106 e legge 19 giugno 1913, n 640, art. 2 (art. 106)

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo la adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a L. 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a L. 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 111.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 107).

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali ovvero per consiglieri provinciali in più Comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo, falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

Art. 112.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 108).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da L. 500 a 5 00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 74 è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino a un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

Art. 113.

Testo unico, art. 109 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 109).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158.

Art. 114.

Testo unico, art. 109 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 109-*bis*).

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Art. 115.

Testo unico, art. 110, legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 110) e R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili gli articoli 423, 424, 425, 426, 585 e 586 del Codice di procedura penale.

Art. 116.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 111).

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, è devoluta ai tribunali penali.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione comunale

CAPO I.

Del Comune

Art. 117.

Testo unico, art. 112.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più Comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più Comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 118.

Testo unico, art. 113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

È in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. È pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei nn. 11, 12 e 13 dell'art. 198 e nel primo comma dell'art. 329.

Art. 119.

Testo unico, art. 114.

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 120.

Testo unico, art. 115.

Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o la frazione appartiene.

Art. 121.

Testo unico, art. 116.

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art. 122.

Testo unico, art. 117.

I Comuni, le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

CAPO II.

Del Consiglio comunale

Art. 123.

Testo unico, art. 118.

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;

di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti;

di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 124.

Testo unico, art. 119.

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà del prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 125.

Testo unico, art. 120.

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 126.

Testo unico, art. 121.

Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 127.

Testo unico, art. 122.

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 128.

Testo unico, art. 123.

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 129.

Testo unico, art. 124 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 1.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Art. 130.

Testo unico, art. 125.

Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 131.

Testo unico, art. 126.

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portant, ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. 132.

Testo unico, art. 127.

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. !, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

È inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 133.

Testo unico, art. 128.

Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

CAPO III.

Della Giunta municipale

Art. 134.

Testo unico, art. 130.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 135.

Testo unico, art. 131.

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

di sei nei Comuni che hanno più di 30.000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art. 136.

Testo unico, art. 132.

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art. 137.

Testo unico, art. 133.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 138.

Testo unico, art. 134.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 139.

Testo unico, art. 135.

Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;

3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 140.

Testo unico, art. 136.

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, o sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esso è applicabile la disposizione dell'art. 128.

Art. 141.

Testo unico, art. 137.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO IV.

Del sindaco.

Art. 142.

Testo unico, art. 138.

Il sindaco è capo dell'Amministratione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 143.

Testo unico, art. 139.

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 144.

Testo unico, art. 148.

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 145.

Testo unico, art. 140.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 146.

Testo unico, art. 144.

Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 147.

Testo unico, art. 141.

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti: quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 146.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 148.

Testo unico, art. 147 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 109-*bis*).

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

Art. 149.

Testo unico, art. 142, R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 22-*bis*).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, nn. 9 e 10, e 146, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico o, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 150.

Testo unico, art. 146.

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 151.

Testo unico, art. 149.

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 152.

Testo unico, art. 150.

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153.

Testo unico, art. 151.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217, nonchè d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 154.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 153).

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 25 della presente legge.

Art. 155.

Testo unico, art. 154.

I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 156.

Testo unico, art. 155.

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 157.

Testo unico, art. 156.

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 158.

Testo unico, art. 157.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

Art. 159.

Testo unico, art. 143.

Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per lo adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossate al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzia l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 160.

Testo unico, art. 152.

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO V.

Del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali

Art. 161.

Testo unico, art. 158.

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 162.

Testo unico, art. 159.

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25

salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale o quella d'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di aver pagata una tassa di L. 40.

Art. 163.

Testo unico, art. 160.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo Comune o consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con lo intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 164.

Testo unico, art. 167.

È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei Comuni o dei consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

Art. 165.

Testo unico, art. 161.

Il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati, a cura del sindaco, contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

Art. 166.

Testo unico, art. 162.

Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 4° dello articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronuncia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Art. 167.

Testo unico, art. 164.

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o Consorzio di comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 168.

Testo unico, art. 163.

Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 291, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso in via contenziosa, deciderà, anche in merito, la 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 169.

Testo unico, art. 172 e legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 106.

I segretari comunali possono rogare i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune, indicati nell'art. 183.

Le tasse e gli emolumenti che i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, sono devoluti per metà alle Amministrazioni comunali, per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Giunta comunale.

Le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali sono depositate e conservate nell'archivio notarile distrettuale. Tali copie saranno dai segretari comunali trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.

Art. 170.

Testo unico, art. 165.

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 171.

Testo unico, art. 167.

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

Art. 172.

Testo unico, art. 168.

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 173.

Testo unico, art. 169.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provoca i provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 220. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale

amministrativa, udito il Comune, il quale deve dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, può deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.

Art. 174.

Testo unico, art. 170.

L'esattore [delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza dei fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 175.

Testo unico, art. 171.

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 176.

Testo unico, art. 173.

Agli impiegati dei Comuni è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

CAPO VI.

Della finanza e contabilità comunale

—

Art. 177.

Testo unico, art. 174.

In ogni Comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi sono fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 178.

Testo unico, art. 175.

I beni comunali devono, di regola, essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 179.

Testo unico, art. 176.

I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura e in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del Comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la Giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a pr fitto del Comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Art. 180.

Legge 2 giugno 1910, n. 277, art. 24.

I boschi appartenenti ai Comuni sono utilizzati in conformità di un piano economico, approvato, o, in caso di mancata presenzione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma del regolamento per l'esecuzione della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Art. 181.

Testo unico, art. 177.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 182.

Testo unico, art. 184 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Il prefetto, e rispettivamente il sottoprefetto, hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi ne' loro uffizi.

In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale.

Roga gli atti il consigliere aggiunto di prefettura, il quale può soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Art. 183.

Testo unico, art. 183.

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose e di opere debbono essere preceduti dai pubblici incanti e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti e quelli indicati dalle leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le L. 100 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 184.

Testo unico, art. 187.

I contratti non sono esecutori senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 185.

Testo unico, art. 185.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione della opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria

solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 186.

Testo unico, art. 186.

Saranno comunicati al Consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 8000.

Il Consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni o gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 187.

Testo unico, art. 188.

Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 186, prima che si provveda al pagamento finale debbono i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Art. 188.

Testo unico, art. 189.

Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 189.

Testo unico, art. 190.

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Art. 190.

Testo unico, art. 178.

I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, serie 3ª, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata, salvo quanto è disposto con l'art. 2 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico);

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti d'appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i Comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dagli articoli 313, 314 e 316, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo può essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 191.

Testo unico, art. 179; legge 29 marzo 1903, n. 103, art. 28, comma 1° e 2°; legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 16; testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 89.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con gli altri istituti autorizzati dalla legge, a sensi del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Art. 192.

Testo unico, art. 201.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

L'esattore, o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 193.

Testo unico, art. 180 e legge 11 dicembre 1910, n. 863, art. 1.

Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformità dell'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici,

sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali o del gregge.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di focatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, o la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati ai termini degli articoli 309, 310 e 311.

I comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili a sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'articolo 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Possono altresì i comuni a cui conferisce importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno in conformità alla legge 11 dicembre 1910, n. 863. Uguale autorizzazione può essere accordata ad una frazione del Comune in cui avessero sede i predetti stabilimenti e stazioni, quando non vi provvedesse il Consiglio comunale.

Art. 194.

Testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, art. 20.

Ai Comuni spetta la metà del prodotto dei contrassegni venduti per la riscossione delle tasse cui è soggetta la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine od apparecchi ad essi assimilabili e delle automobili di ogni specie.

Art. 195.

Testo unico, art. 182.

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico).

Art. 196.

Legge 12 luglio 1896, n. 303 e legge 18 luglio 1911, n. 799.

Ai comuni che ne fanno domanda potranno essere estese le disposizioni della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le opere di fognatura della città di Torino, nei modi stabiliti con la legge 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 197.

Testo unico, art. 191.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 198.

Testo unico, art. 192 e leggi 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) articolo 50; 22 maggio 1913, n. 468, art. 13; 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico); 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico); 2 gennaio 1910, n. 9; 4 giugno 1911, n. 487.

Sono obbligatorie le spese:

1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 403;

3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° per le imposte dovute dal Comune;

5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; per gli altri servizi sanitari indicati nell'art. 201 e per il servizio zooiatrico indicato nell'art. 50 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico); per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si sia già provveduto o non si debba provvedere da opere pie, o con altri mezzi o in virtù di altre leggi, giusta l'art. 33 dello stesso testo unico; per l'istituzione della farmacia municipale a norma dell'articolo 13, comma 3°, della legge 22 maggio 1913, n 468, e per il contributo alla Cassa pensioni a sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

6° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, a norma degli articoli 7 a 25 del testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, per le opere concernenti le vie di navigazione interna, a norma degli articoli 5, 8 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 9, e per altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;

11° pei cimiteri;

12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;

13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;

15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° per la festa nazionale;

17° per le elezioni;

18° per le quote di concorso alle spese consorziali;

19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;

20° per la polizia locale;

e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 199.

Testo unico, art. 193.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 200.

Testo unico, art. 195.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero.

dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 214, la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 201.

Testo unico, art. 202.

Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 202.

Testo unico, art. 203.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione.

Art. 203.

Testo unico, art. 204.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 132, fa parte del bilancio.

Art. 204.

Testo unico art. 195, e legge 14 aprile 1910, n. 639, art. 1.

L'esazione delle entrate comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai Comuni si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico).

Art. 205.

Testo unico, art. 194.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza corrispettivo all'ufficio di tesoreria del Comune.

Art. 206.

Testo unico, art. 181.

Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorî dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 207.

Testo unico, art. 197.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del Comune e contrassegnati dal ragioniere ove esista.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 208.

Testo unico, art. 198.

L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni; dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 209.

Testo unico, art. 199.

Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune, rimane, per questo solo fatto, contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 210.

Testo unico, art. 200.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse come le altre entrate comunali.

CAPO VII.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa

Art. 211.

Testo unico, art. 205.

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, è, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 212.

Testo unico, art. 206.

Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale, e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 213.

Testo unico, art. 207.

Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 211 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art 214.

Testo unico, art. 208.

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 212.

L'annullamento non può esser pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 211.

Art. 215.

Testo unico, art. 209.

Contro il decreto d'annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 216.

Testo unico, art. 210.

Il prefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

Il prefetto, o sottoprefetto, può verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 217.

Testo unico, art. 211.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo parere degli ufficiali del genio civile della Provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, nn. 14 e 16, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico);

6° l'introduzione dei pedaggi;

7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9° i regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni.

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

Art. 218.

Testo unico, art. 212.

Nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa, nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Art. 219.

Testo unico, art. 213.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 220.

Testo unico, art. 214.

Quando la Giunta municipale non impedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 221.

Testo unico, art. 215.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.

Può anche ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

Art. 222.

Testo unico, art. 216.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23, n. 7, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 223.

Testo unico, art. 217.

I Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 361.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione comunale

Art. 224.

Testo unico, art. 221.

Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 225.

Testo unico, art. 129.

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 226.

Testo unico, art. 218 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 218).

Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico), per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle L. 50, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art. 227.

Testo unico, art. 219.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel Codice di procedura penale.

Art. 228.

Testo unico, art. 220.

Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiama i contravventori avanti di sè con la parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come nell'art. 227 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

TITOLO IV.

Dell'Amministrazione provinciale

CAPO I.

Della Provincia

Art. 229.

Testo unico, art. 222.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha una amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 230.

Testo unico, art. 223.

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Art. 231.

Testo unico, art. 224.

Sono sottoposti alla amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della provincia e dei suoi circondari;

3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale

Art. 232.

Testo unico, art. 225 e legge 19 giugno 1913, n. 640 art. 2 (art. 225)

Il Consiglio provinciale si compone:

di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

di 30 nelle altre provincie.

Art. 233.

Testo unico, art. 226.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art. 234.

Testo unico, art. 227.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 235.

Testo unico, art. 228.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 236.

Testo unico, art. 229.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 237.

Testo unico, art. 230.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 238.

Testo unico, art. 231.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 241.

Art. 239.

Testo unico, art. 232.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 240.

Testo unico, art. 233.

I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 241.

Testo unico, art. 234 e legge 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico), art. 37.

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiamo un'Amministrazione propria o consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri delle Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della Provincia;

8° ai sussidi in favore dei Comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per Istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e alla applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

13ª alla creazione dei prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 226.

Art. 242.

Testo unico, art. 235, e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei Consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 243.

Testo unico, art. 236.

Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 244.

Testo unico, art. 237.

Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 245.

Testo unico, art. 238.

Può anche il Consiglio demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale

—

Art. 246.

Testo unico, art. 239.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza

assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 134.

Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 150.

Art. 247.

Testo unico, art. 240.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 248.

Testo unico, art. 214.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 249.

Testo unico, art. 247.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288, numeri 1°, 3° e 4°.

Art. 250.

Testo unico, art. 242.

La Deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunza, ai termini dell'art. 251;

10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parerere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 251.

Testo unico, art. 243.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 123.

Art. 252.

Testo unico, art. 241.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 253.

Testo unico, art. 246.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto, esistenti nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 254.

Testo unico, art. 248.

La Deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 255.

Testo unico, art. 249.

Il presidente della deputazione provinciale:

1° rappresenta la Provincia in giudizio;

2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;

3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;

4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Art. 256.

Testo unico, art. 250.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

CAPO IV.

Della finanza e contabilità provinciale

—

Art. 257.

Testo unico, art. 251.

In ogni Provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Art. 258.

Testo unico, art. 256.

Si osservano dall'Amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 170 sui beni incolti, 180 sulla utilizzazione dei boschi, 207 e 208, riguardanti le spese comunali e la spedizione dei mandati.

Si osservano pure pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 183 al 189.

Però possono farsi, senza formalità degl'incanti, i contratti non eccedenti le L. 3000, o quando si tratti di spesa che non superi le L. 600 all'anno, e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Art. 259.

Testo unico, art. 254.

Le Provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 313 e 316 per le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 260.

Testo unico, art. 257.

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 192, 201 e 202 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fa parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia, a termini dell'art. 231, n. 2.

Art. 261.

Testo unico, art. 252, e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 2.

Alle spese provinciali in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette a termini degli articoli 309, 310 e 311, coi proventi della tassa annuale sugli automobili a norma dell'articolo seguente e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 262.

Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 2.

La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge, testo unico, 1° luglio 1910, n. 509, è devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle Provincie.

La ripartizione fra le Provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle Provincie, il 10 per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della tassa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le Provincie per metà in ragione del numero degli automobili iscritti nei Comuni compresi nel territorio di ogni singola Provincia, secondo la residenza legale dei possessori, e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni Provincia.

Art. 263.

Testo unico, art. 253 e legge 2 gennaio 1910, n. 9, articoli 5, 8 e 14.

Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° per gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione della Provincia e suo ufficio, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni, a sensi della legge 19 maggio 1907, n. 270;

2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° per le opere concernenti le vie di navigazione interna a norma degli articoli 5, 8 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 9;

6° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali;

7° per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma, salvo - pel casermaggio - quanto è disposto con l'art. 342;

8° per le visite sanitarie in caso di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico);

9° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

10° pel contributo alle spese consortili;

11° pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia e per le altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

12° pel pagamento dei debiti esigibili;

13° per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti, salvo, per la mobilia, quanto è disposto con l'art. 342;

e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della Provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 264.

Testo unico, art. 255 e legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico), art. 1.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi di servizi pubblici esercitati dalle Provincie, si osservano le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico).

Capo V.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa

Art. 265.

Testo unico, art. 258.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputa-

zioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 266.

Testo unico, art. 259.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 267.

Testo unico, art. 260.

Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate per alcuno dei motivi di cui all'articolo precedente, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 268.

Testo unico, art. 261.

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro il decreto di annullamento è aperto ricorso al Ministero dell'interno, il quale provvede con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 269.

Testo unico, art. 262.

Sono applicabili alle Provincie le disposizioni degli art. 217, 218, 219, 220, 221 e 222, salvo per quanto è indicato nell'art. 259 e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle Provincie.

Le provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposte alla speciale tutela della Commissione reale per un quinquennio dalla data d'approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

Art. 270.

Testo unico, art. 263.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali che portano modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse Provincie, come pure quelle per cui si porta qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO VI.

Disposizioni generali per l'Amministrazione provinciale.

Art. 271.

Testo unico, art. 264.

Il Consiglio provinciale ha impiegati propri.

I capi di servizio sono nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

Art. 272.

Testo unico, art. 265, e legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 106.

La facoltà che l'articolo 169 attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti di interesse dei comuni è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali siano muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 169 sono applicabili ai segretari provinciali per gli atti e contratti di intesesse della Provincia.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Deputazione provinciale.

Art. 273.

Testo unico, art. 266.

Agli impiegati delle provincie è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 290.

Art. 274.

Testo unico, art. 267.

Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 275.

Testo unico, art. 268, e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 2.

Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

Consiglio di leva;
Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
Revisori della lista dei giurati;
Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
Comitato forestale;
Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
Commissione per rivendita di privative.

In conformità della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

TITOLO V.

Disposizioni comuni alle Amministrazioni comunali e provinciali

Art. 276.

Testo unico, art. 270.

Dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie decide la sezione 5ª del Consiglio di Stato, pronunciando anche in merito, a' termini dell'art. 23, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 277.

Testo unico, art. 289.

I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 278.

Testo unico, art. 269.

I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

Art. 279.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art 2 (art. 271).

I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 283, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati.

Art. 280.

Testo unico, art. 272 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 272).

Quando il Consiglio per dimissioni o altra causa abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

Durante il quadriennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto od anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 281.

Testo unico, art. 278.

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 282.

Testo unico, art. 274.

Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore d'età.

Art. 283.

Testo unico, art. 273 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 271).

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 279, coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso.

Art. 284.

Testo unico, art. 275.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in uffizio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 285.

Testo unico, art. 280.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Dànno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della Provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Può pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 286.

Testo unico, art. 285.

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 287.

Testo unico, art. 276.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 288.

Testo unico, art. 145 e 245 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 145 e 245).

Sono incompatibili le funzioni:

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai nn. 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.

Art. 289.

Testo unico, art. 277.

I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 290.

Testo unico, art. 292.

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 291.

Testo unico, art. 286.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi

quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 292.

Testo unico, art. 283.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 293.

Testo unico, art. 284.

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 294.

Testo unico, art. 290.

I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

Art. 295.

Testo unico, art. 282.

Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 296.

Testo unico, art. 288.

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 297.

Testo unico, art. 281.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Art. 298.

Testo unico, art. 293.

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 299.

Testo unico, art. 294.

Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 300.

Testo unico, art. 295.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro' e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 301.

Testo unico, art. 297.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 302.

Testo unico, art. 296.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 303.

Testo unico, art. 291.

Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 304.

Testo unico, art. 287.

I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 305.

Testo unico, art. 301.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 306.

Testo unico, art. 302.

Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si può deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 307.

Testo unico, art. 310.

È sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente del giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rende gli autori responsabili in proprio.

Contro detta deliberazione è aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 308.

Testo unico, art. 311.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 309.

Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 (art. 303), testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 147.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata, per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore o dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 341.

Le Provincie ed i Comuni possono essere, nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici, e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

Salvo quanto è disposto nell'art. 311 la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme d'imposta principale erariale risultante:

a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;

b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 147 del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 310.

Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 (art. 304).

Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia.

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserito in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di cui all'art. 309, alla autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio, e se le spese obbligatorie sieno inscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, può produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.

Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia.

La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 311.

Testo unico, art. 305.

Tutte le Provincie e tutti i Comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'art. 1 della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

Art. 312.

Testo unico, art. 306.

Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 313.

Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 (art. 307).

Le Provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni nè

dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 310. Inoltre, trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 267 della presente legge, quando contro di esse non sia pervenuto alla prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse siano da annullare, le trasmette al Ministero dell'interno, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei Comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 310.

Art. 314.

Testo unico, art. 308.

I Comuni hanno facoltà di inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'inscritti nell'elenco degli obbligati a frequentare la scuola pubblica elementare, appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedono il limite legale della sovrimposta di cui all'articolo 313.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 315.

Art. 74, legge 4 giugno 1911, n. 487.

Le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune o della Provincia sono versate all'Amministrazione del patronato scolastico istituito a norma degli articoli 71 e seguenti della legge 4 giugno 1911, n. 487, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge medesima.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci dell'anno 1911, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie all'atto della pubblicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura, non possono essere diminuite.

Art. 316.

Testo unico, art. 309 e testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, articoli 33 e 267.

Le Provincie ed i Comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie ed alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente articolo 309, al disposto del quale può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità, per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

È vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 317.

Testo unico, art. 300.

I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li fa compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

I conti comunali sono sottoposti al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve pronunziarsi entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Alle sedute del Consiglio di prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni come per le spese.

I conti della Provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudica con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudica la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 318.

Testo unico, art. 299.

Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento sono stabilite le modalità del procedimento.

Art. 319.

Testo unico, art. 315.

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procede all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 320.

Testo unico, art. 314.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 321.

Testo unico, art. 313.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo

alcuna deliberazione, il prefetto provvede a tutti i rami di servizio e dà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 322.

Testo unico, art. 279.

Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Art. 323.

Testo unico, art. 316.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 324.

Testo unico, art. 317, e legge 6 luglio 1911, n. 697 (art. 1).

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal vice prefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto Reale.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 325.

Testo unico, art. 318.

La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'art. 324, provvedono con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

Art. 326.

Testo unico, art. 298.

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 327.

Testo unico, art. 312.

Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, può ricorrere al Re. Il Re provvede previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 328.

Testo unico, art. 319.

A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'art. 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 329.

Testo unico, art. 320.

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese per il mantenimento degli esposti restano a carico dei Comuni e delle Provincie, nella proporzione determinata da decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 330.

Testo unico, art. 321.

Le spese che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle Provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle Provincie.

Art. 331.

Testo unico, art. 322.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche Provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 332.

Testo unico, art. 323.

Diverranno comunali e provinciali gli Istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie, a termini della presente legge.]

Un decreto Reale dichiarerà quali siano questi Istituti.

Art. 333.

Testo unico, art. 324.

I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, alla istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle Provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti Reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 334.

Testo unico, art. 325.

I funzionari e salariati che, in virtù dell'articolo precedente,

passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle Provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 335.

Testo unico, art. 326.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Art. 336.

Testo unico, art. 327.

Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degl'impiegati dallo Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno, a carico dello Stato, l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 337.

Testo unico, art. 328.

Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 338.

Testo unico, art. 329.

Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto con l'approvazione Ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato di ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 339.

Testo unico, art. 330.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144.

Art. 340.

Testo unico, art. 331.

La patente di abilitazione prescritta dall'art. 161 non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tutt'ora lo conservano.

Art. 341.

Legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 (art. 332).

Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto è stabilito nell'art. 309, restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata, l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo l'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 20 agosto 1808, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 19.5, n. 251, e 28 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 333; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

Art. 342.

Testo unico, art. 333.

Le Provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Questa esenzione è vincolata alla condizione che le Provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico), e quella posta a carico delle provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi e allieve delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.

Art. 343.

Testo unico, art. 334.

Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con le Amministrazioni provinciali e comunali in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Art. 344.

Testo unico, art. 335, e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle Amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto Reale.

Art. 345.

Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914 si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la inscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano inscritti nelle liste elettorali amministrative di un Comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi inscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste, si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri elettivi delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
SALANDRA.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062 che approva il regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Riconosciuta la convenienza di rendere uniforme la suddivisione marittima del litorale della Tripolitania e di quello della Cirenaica semplificando e facilitando la applicazione delle norme amministrative contenute nel regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione marittima di Bengasi comprende tutto il litorale della Cirenaica, dal circondario di Sirte, al confine orientale.

Art. 2.

La capitaneria di porto di Derna, capoluogo di circoscrizione, è ridotta ad ufficio di porto, capoluogo di compartimento.

Art. 3.

In conformità ai due precedenti articoli la tabella che stabilisce la divisione del litorale della Tripolitania e della Cirenaica, annessa al Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, rimane modificata e sostituita dalla presente:

Tabella che stabilisce la divisione del litorale della Tripolitania e Cirenaica

Circoscrizioni marittime	Litorale compreso da ciascuna circoscrizione	Compartimenti marittimi compresi in ciascuna circoscrizione	Circondari
Tripoli	Dal confine occidentale fino al circondario di Sirte compreso	Zuara Tripoli Homs Misurata	Macabez Sliten Sirte
Bengasi	Dal circondario di Sirte escluso fino al confino orientale	Bengasi Derna	Tolmetta Marsa-Susa

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — MARTINI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, suddetta;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 208, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ancona è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'unito elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, n. 487, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Ancona indicati nello elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° marzo 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determi-

nata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Ancona emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento **approvato con** R. **decreto in data** 1° agosto 1913, **n.** 930, **il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di febbraio 1915, ordinando che il** rilascio delle **delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di marzo successivo.**

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Ancona, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto, e cioè comprenderà le entrate e le spese relative ai quattro dodicesimi dell'esercizio 1914-915 per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO. GRIPPO — CARCANO.

Provincia di Ancona

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Cerreto d'Esi	3,230 29	207 24	3,437 53	6	6
2	Cupramontana	8,136 96	341 —	8,477 96	13	11
3	Fabriano	48,941 70	2,220 98	51,162 68	66	53
4	Jesi	65,139 28	874 69	66,013 97	64	61
5	Monte Roberto	2,185 15	131 66	2,316 81	3	3
6	Ostra	8,492 78	1,099 73	9,592 51	15	14
7	Ostra Vetere	6,638 50	324 37	6,962 87	10	8
8	Polverigi	3,895 45	206 50	4,101 95	6	5
9	Rosora	2,093 28	150 37	2,243 65	3	3
10	San Marcello	3,888 94	243 65	4,132 59	6	5
11	San Paolo di Jesi	1,377 72	86 59	1,464 31	3	2
12	Sassoferrato	21,096 08	428 68	21,524 76	34	24
13	Serra de' Conti	4,325 25	88 71	4,236 54	7	5
14	Serra San Quirico	8,529 97	528 34	9,058 31	12	9
	Totali . . .	187,971 35	6,755 09	194,726 44	248	209

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 198 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), che fissa le indennità di arma, i soprassoldi e gli assegni fissi dovuti ai corpi militari ed agli impiegati civili della R. marina, nonchè la legge 30 giugno 1892, numero 325, che la modifica;

Visto il R. decreto 19 luglio 1914, n. 859, concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero della marina, il cui esercizio provvisorio è stato, con la legge 26 giugno 1914, n. 578, autorizzato e confermato con l'altra n. 1354 del 16 dicembre 1914;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del Nostro decreto 19 luglio 1914, n. 859, concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma, è sostituito dal seguente:

« Al vice ammiraglio che riveste una delle cariche di sottosegretario, segretario generale o vice presidente del Consiglio superiore di marina, spetta l'indennità di carica di L. 6000 annue quando sia più anziano di un comandante in capo di dipartimento marittimo o di comandante militare marittimo ».

Gli effetti del presente decreto decorreranno dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 199 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), che fissa gli stipendi, le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegnamenti devoluti al personale della Regia marina;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, col quale i reparti macchine presso i RR. arsenali militari marittimi sono resi autonomi sotto la denominazione di « Reparti per l'esercizio e l'economia delle macchine »;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1913 che modifica e sostituisce il 4° e 5° capoverso dell'art. 54 del regolamento di disciplina dei corpi militari della R. marina;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza l'esercizio provvisorio dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-1915 fino al 31 dicembre 1914;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, colla quale l'esercizio provvisorio predetto è prorogato al 31 marzo 1915;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai capi dei reparti per l'esercizio e l'economia delle macchine presso i Regi arsenali militari marittimi è assegnata l'annua indennità di carica di L. 900.

Ai sotto capi reparto è assegnata l'annua indennità di carica di L. 500.

Art. 2.

Le indennità di cui al precedente articolo saranno corrisposte a decorrere dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 201 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le istanze avanzate dalla Azienda delle tramvie municipali di Roma in data 25 febbraio e 30 maggio 1914 per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare un prolungamento della linea piazza Colonna-piazza Santa Croce in Gerusalemme con doppio binario fino allo scalo merci di San Lorenzo ed un altro prolungamento della diramazione da via Po al Giardino Zoologico, con semplice binario fino al quartiere degli impiegati;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Vista la legge 23 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1904, n. 108;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Comune di Roma, e per esso all'Azienda delle tramvie municipalizzate, è accordata l'autorizzazione di costruire ed esercitare a trazione elettrica i tratti occorrenti a costituire un prolungamento, a doppio binario, della linea piazza Colonna-piazza Santa Croce in Gerusalemme da questa piazza, fino allo scalo merci di San Lorenzo, ed un altro prolungamento, a semplice binario, della diramazione via Po-Giardino Zoologico dal Giardino Zoologico fino al quartiere degli impiegati secondo i progetti della predetta azienda, portanti i bolli dell'ufficio del bollo straordinario di Roma in data rispettivamente 21 agosto e 26 maggio 1914.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio di detti prolungamenti dovranno osservarsi, oltre le disposizioni delle leggi e del regolamento sopra citati, quelle contenute nel disciplinare 18 dicembre 1914 per l'autorizzazione delle linee che formano oggetto del presente decreto, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che, all'atto del collaudo, saranno riconosciute opportune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 204 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 26 febbraio 1915 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Ferrara;

Veduto l'articolo 55 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 26 giugno 1913, n. 821;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Ferrara è convocato pel giorno 11 aprile 1915 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 18 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1505

Regio Decreto 22 novembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, è approvato lo statuto del Monte pietà di Borgo San Donnino.

N. 1506

Regio Decreto 4 ottobre 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Roma, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 26 novembre 1912 e 18 luglio 1913, in sostituzione del regolamento approvato con Reale decreto 14 agosto 1903, n. CCCXXV.

N. 203

Regio Decreto 31 gennaio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sono approvate le disposizioni proibitive e penali contenute nel disciplinare annesso allo statuto organico del Consorzio idraulico di scolo, della provincia di Venezia, denominato Vallio e Meolo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina di 13 segretari di 4ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra:

Squadrilli Eduardo, con punti 337 su 400 — Benedetti Giuseppe, id. 333 id. — Dessy Mario, id. 324 id. — Petti Luigi, id. 322 id. — Sbrocca Alfredo, id. 321 id. — Fosco Adamo, id. 318 id. — Tucci Francesco, id. 317 id. — Lo Presti Francesco, id. 316 id — Ciuchini Ugo, id. 308 id. — Poma Giuseppe, id. 307 id. — Vivari Giuseppe, id. 305 id. — Scagnetti Giulio, id. 304 id. — Corsi Furio, id. 297 id.

Roma, 27 febbraio 1915.

Il ministro
ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si notifica che è stato pubblicato l'Annuario militare, nel quale sono compresi i ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra e delle Amministrazioni militari dipendenti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 14 febbraio 1915:

Merla Giovanni, uditore vice pretore in supplenza nel mandamento di Sorgono, è tramutato, nella stessa qualità e con lo stesso incarico, al mandamento di Fonni.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Marsicano Aniello, nel mandamento di Pisciotta.
Sacchi Lorenzo, id. id.
Beraldi Ambrogio, id. id. di Ovada.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 4 febbraio 1915:

Bianconi Giuseppe, aggiunto di cancelleria di 1ª classe presso la 1ª pretura di Mantova, in servizio al casellario centrale, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla segreteria dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale di Misurata.

Con decreto Ministeriale del 4 febbraio 1915:

Pizzino Agostino, aggiunto di cancelleria della pretura di Borgocollefegato, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1915:

Bertinelli Giulio, cancelliere della pretura di Bedonia, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Bedonia.

Serrao Francesco Antonio, cancelliere della pretura di Feroleto Antico, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Bendandi Luigi, cancelliere della pretura di Loiano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per un mese.

Rossi Carlo, cancelliere della pretura di Presceglie, in servizio da oltre 10 anni, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Agostini Agostino, cancelliere della pretura di Senigallia, è, tramutato alla pretura di Fano.

Le Donne Alessandro, cancelliere della pretura di Arcevia, è tramutato alla pretura di Senigallia.

Cervi Alberto, vice cancelliere del tribunale di Parma, è nominato cancelliere della 1ª pretura di Parma.

Sgarbi Ivo, cancelliere della 1ª pretura di Parma, è nominato vice cancelliere del tribunale di Parma.

Bonazzi Arturo, cancelliere della pretura di Borzonasca, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese.

Gulli Giuseppe, segretario della R. procura di Mistretta, in aspettativa, d'ufficio, è, d'ufficio, confermato nella stessa aspettativa per sei mesi.

Con decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1915:

Colucci Alfonso, sostituto segretario della R. procura di Lecce, è nominato vice cancelliere del tribunale di Salerno.

La Faia Achille, cancelliere della pretura di Tolve, è nominato sostituto segretario della R. procura di Lecce.

Taberini Adriano, aggiunto di cancelleria della pretura di Massafra, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi due.

Vivarelli Umberto, aggiunto di cancelleria della pretura di Belluno, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi della leva militare.

Fragomeni Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Pianella, tramutato alla pretura di Caulonia, in aspettaitva per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio alla pretura di Pianella.

Pivetti Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Aquila, tramutato alla 3ª pretura di Catania, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per tre mesi.

Tondi Pasquale, alunno gratuito della pretura di Galatina, applicato per sei mesi alla pretura urbana di Venezia, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Cammarata Michele, alunno gratuito della pretura di Caltanissetta, è applicato per sei mesi alla pretura urbana di Venezia.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3° AVVISO.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3,50 per cento del certificato consolidato 5 0/0 n. 200.717 di L. 210, intestato a Filardi Ferdinando fu Filippo, con ipoteca a favore del Governo pei notai Giovanni Filardo di Laurenzano, in Basilicata, Giovanni Battista Jannibelli, di Piscopia, Bernardo Caruso, di Castronuovo, Egidio Ricciardelli, di Favale, e Gabriele Castronuovo, di San Giorgio, con irregolare attergato di parziale cessione della rendita a favore di Jannibelli Giovanni Battista fu Raffaele.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 0/0 contenente la cennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3,50 0/0, n 43.526, di L. 147, emesso in sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò, isolatamente, non ha alcun valore.

Roma, 13 febbraio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	1010621	Nordini Giuseppe di Carlo, domiciliato a Gravellona Toco (Novara). Vincolata . . . . L.	5 —
4 50 %	13512 Assegno provvisorio	Asilo infantile De Andrea Giacobbe in Magenta (Milano). . . . »	— 54
3 50 %	401916	Caffarena Palmira fu Gerolamo-Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Capurro Rosa fu Antonio, ved. Caffarena, domiciliata a Recco (Genova) . . . . »	73 50
5 %	1060960	Cavallo Antonio fu Michele, domiciliato in Chienti (Foggia). Vincolata. . . . . »	10 —
3 50 %	173 Rendita mista	Mazzei Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Maratea (Potenza) . . »	3 50
5 %	1248870	Beneficio parrocchiale di Oppeano (Verona) . . . . »	5 —
3 50 %	190203	Data Anna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Costa Camilla-Catterina ved. Data, domiciliata in Torino . . . . »	35 —
5 % Debito pontificio 1860-64	129	Venerabile Compagnia del Sagramento in Civita Castellana (Viterbo) . . . . »	21 50
3 50 %	398652	Bianchi Teresa di Pietro, minore, sotto la tutela di Valzelli Antonio in assenza del padre, domiciliata a Lecco (Como). . . »	17 50

Roma, 31 dicembre 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 marzo 1915, in L. 111,20.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 8 al giorno 14 marzo 1915 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 110,70.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 5 marzo 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	111.94	112 48
Londra	28 40	28 56
Berlino	119.98	120.92
Vienna	90.15	90 90
New York	5.90	5 95
Buenos Aires	2.48 1/2	2 51 1/2
Svizzera	107 95	108 69
Cambio dell'oro	110.75	111 65

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 6 al 9 marzo 1915:

Franchi	112.21
Lire sterline	28.48
Marchi	120.45
Corone	90.52 1/2
Dollari	5.92 1/2
Pesos carta	2.50
Lire oro	111.20

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 6 marzo 1915

Presidenza del vice-presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 14.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

TODESCHINI, si meraviglia delle osservazioni fatte ieri sul processo verbale dall'onorevole Federzoni, poichè egli l'altro giorno non interruppe affatto l'on. Federzoni.

Quanto al verdetto del giurì d'onore, che deve pronunziarsi sulla sua condotta, non spetta a lui di sollecitarne la pronunzia, che attende con serena e tranquilla coscienza.

Non riconosce all'on. Federzoni il diritto di dispensare patenti di patriottismo, dopo che un giurì d'onore ha dichiarato che egli stesso, l'on. Federzoni, se non fu diffamatore, fu per lo meno imprudente.

FEDERZONI, osserva che il deputato Todeschini dovrebbe, per la tutela della sua onorabilità e del decoro del suo partito e della stessa Camera italiana, sollecitare la costituzione del giurì d'onore ed il suo responso.

Quanto alla questione, alla quale ha alluso il deputato Todeschini, se l'oratore ed i suoi amici rivolsero ad un giornalista accuse, che l'oratore è lieto siano risultate insussistenti, fu dagli stessi avversari riconosciuta l'assoluta buona fede e la nobiltà del fine.

Egli ed i suoi amici agirono allora mossi esclusivamente da amor di patria. (Approvazioni).

Ben diverso dunque è il caso suo da quello del deputato Todeschini. (Approvazioni).

TODESCHINI, per fatto personale, dichiara che mezz'ora dopo che erasi convenuta la costituzione del giurì, egli aveva nominato il suo rappresentante, mentre solo dopo un mese fu nominato il rappresentante dell'altra parte.

Ha creduto dovere di delicatezza di non sollecitare l'opera del giurì, il cui responso, ripete, attende con serenità e tranquillità, avendo la sicura coscienza di non essersi mai dimenticato di essere italiano. (Approvazioni — Commenti).

CIRIANI, rileva che secondo alcuni giornali il deputato Labriola lo avrebbe ieri rimproverato di incoerenza, perchè censurò ieri l'azione politica del ministero Giolitti mentre avrebbe costantemente votato a favore di esso.

Dichiara che tale accusa sarebbe ingiusta perchè votò sempre contro il precedente Gabinetto.

LABRIOLA, come ebbe già a dichiarare privatamente ad amici dell'on. Ciriani, non ha difficoltà di riconoscere che cadde in errore circa l'attitudine serbata dall'on. Ciriani in confronto del precedente Gabinetto.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazione.

BIANCHI VINCENZO, annuncia la morte, avvenuta ieri, del senatore Nicola Polvere, che per sei legislature rappresentò alla Camera il collegio di Benevento. Ricorda le grandi benemerenze dell'estinto.

Propone che la Camera esprima condoglianze alla famiglia di lui ed alla città di Benevento.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa in nome del Governo al tributo reso alla memoria del senatore Polvere ed alla proposta di condoglianze.

PRESIDENTE si associa ai sentimenti espressi dall'on. Vincenzo Bianchi e dal Governo per la morte del senatore Polvere.

Pone a partito la proposta d'invio di condoglianze.

(È approvata).

Interrogazioni.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, all'onorevole Saraceni dichiara che il Governo studia la grave questione del passaggio dell'Amministrazione carceraria dal dicastero dell'interno a quello della giustizia.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, dichiara egli pure che la questione è oggetto di studio; ma aggiunge che finora non sono ancora corse trattative in proposito fra i due dicasteri interessati.

SARACENI ricorda che la massima parte delle nazioni civili hanno già attuata la importante riforma.

Ricorda anche il voto del primo Congresso di antropologia, sociologia e diritto criminale tenuto a Roma nello scorso aprile.

Afferma che l'applicazione della pena è funzione di giustizia e non di polizia (Benissimo).

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, rispondendo allo stesso on. Saraceni, riconosce che la dottrina è concorde nell'invocare l'abolizione o almeno la riduzione della segregazione cellulare continua.

Confida che un provvedimento in questo senso possa errere preso al più presto possibile.

SARACENI prende atto di questa dichiarazione.

VISOCCHI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'on. Cucca che i lavori per la direttissima Roma-Napoli hanno avuto in questi ultimi anni il maggiore impulso.

Se per qualche tronco vi è stato ritardo, ciò è dipeso dal fatto che gli stanziamenti sono risultati insufficienti.

Il Governo darà ogni opera perchè la nuova rapida comunicazione tra Roma e Napoli possa essere attuata al più presto possibile.

CUCCA, non può dichiararsi soddisfatto.

Lamenta che per quattro tronchi, nonostante gli affidamenti dati, i lavori non siano stati ancora iniziati.

VISOCCHI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, osserva

che le promesse fatte, specialmente per le opere prossime a Napoli, sono state mantenute anche per desiderio di venire in aiuto alla disoccupazione.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dichiara all'on. Dello Sbarba che tutti i provvedimenti necessari per la efficace lotta contro la fillossera in provincia di Pisa sono stati adottati, senza che sia necessario nominare uno speciale delegato per quella Provincia, che dipende presentemente dalla delegazione di Firenze.

DELLO SBARBA, segnala gli inconvenienti, cui dà luogo la mancanza di uno speciale delegato tecnico pel Consorzio antifillosserico di Pisa, non essendo sufficiente l'opera di quello di Firenze.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, osserva che il Consorzio antifillosserico di Pisa, anche pel mancato pagamento del contributo da parte di vari enti, ha perso gran parte dell'importanza che aveva; e che il Governo provvederà di preferenza ai Consorzi più importanti.

ELIA, sottosegretario di Stato per la guerra, espone che nell'assumere informazioni circa la condizione economica delle famiglie dei richiamati, per la concessione dei sussidi, si richiedono dai distretti informazioni così ai sindaci ed ai presidenti delle Congregazioni di carità come all'arma dei RR. carabinieri.

In ogni modo le famiglie, che si ritengono ingiustamente escluse dal beneficio del sussidio, possono ricorrere alle autorità militari superiori.

DELLO SBARBA lamenta che, specialmente dal distretto di Livorno, non si tenga conto di altre informazioni fuorchè di quelle dell'arma dei carabinieri.

Segnala alcuni casi di stridente disparità di trattamento che ebbero a lamentarsi fra Comune e Comune, in provincia di Livorno.

Ritiene che, specialmente in questo momento, non si debba lesinare nella erogazione di questi sussidi (Approvazioni).

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dichiara all'on. Battelli che essendo pervenute al Ministero lagnanze contro il Consolato d'Italia a Ginevra, fu incaricato il nostro ministro a Berna delle opportune investigazioni.

Ammette che la condotta di quel vice-console abbia in qualche occasione potuto dar luogo a critiche. Ma confida che anche l'onorevole interrogante vorrà cooperare ad eliminare qualsiasi malinteso fra il Consolidato e la Colonia. (Approvazioni).

BATTELLI, biasima vivamente la condotta scorretta e il contegno provocante di quel viceconsole, contro cui sono giustamente indignati gli animi dei nostri connazionali colà residenti.

Afferma che quel vice console era cointeressato in una casa di giuoco.

Per il buon nome d'Italia insiste perchè venga sostituito con un più degno rappresentante del nostro paese. (Approvazioni).

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, osserva che una sentenza ha riconosciuto incensurabile la condotta di quel vice console.

Ad ogni modo il Ministero indagherà intorno all'accusa specifica contro di lui formulata dall'on. Battelli.

BATTELLI, afferma che la stessa sentenza, cui ha accennato l'onorevole sottosegretario di Stato, riconosce come lo stesso viceconsole abbia ammesso di essere stato cointeressato in una casa di giuoco. (Commenti).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, legge le conclusioni della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del collegio di Adria (eletto Salvagnini).

La Giunta propone la convalidazione dell'onorevole Salvagnini a deputato del collegio di Adria.

Pone a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

Dichiara eletto l'onorevole Salvagnini a deputato del collegio di Adria.

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Riscatto della linea telefonica Girgenti-Porto Empedocle.

MICCICHÈ, si compiace della presentazione di questo disegno di legge augurandosi che il riscatto divenga al più presto un fatto compiuto. Raccomanda poi che siano migliorate le comunicazioni telefoniche di Girgenti. (Approvazioni).

(Si approvano i due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Affrancatura delle fatture commerciali.

CHIESA EUGENIO, approva questo disegno di legge.

Chiede solo sia chiarito che le fatture potranno contenere l'indicazione delle condizioni di pagamento.

Sollecita anche dall'onorevole ministro la presentazione di un disegno di legge per la istituzione dei conti correnti a chèques postali, che è vivamente desiderata dal commercio.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, consente nell'interpretazione data dall'on. Chiesa al provvedimento in discussione.

Dichiara che l'Amministrazione studia la istituzione dei conti correnti a chèques postali e confida di poterlo presentare sollecitamente al Parlamento. (Approvazioni).

(Si approva l'articolo unico del disegno di legge).

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Reintegrazione di assegno *ad personam* a favore degli ex-fattorini anziani nominati agenti subalterni di ruolo anteriormente al 1° luglio 1914.

Elevazione del peso dei pacchi postali.

Manutenzione del cavo fra il continente e la Sardegna.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1915-916.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dei capitoli.

ALBANESE, al capitolo 17, domanda se l'indennità di disagiata residenza riconosciuta dovuta dai tribunali ad alcuni funzionari postali della Calabria e della provincia di Messina sia liquidabile, e se egli intenda di corrisponderla anche agli altri funzionari, che si trovano in uguali condizioni.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara che, riconoscendo equa la domanda di quei funzionari, ha ritenuto opportuno di non interporre appello contro la sentenza, che l'accoglieva ed ha disposto perchè ad essi ed ai colleghi che si trovino in condizioni analoghe l'indennità in questione sia corrisposta.

DORE, al capitolo 40, lamenta i gravi ritardi, le lunghe interruzioni ed i molti altri sconci cui spesso va soggetto il servizio di alcune corriere postali in Sardegna, nonchè le condizioni in cui viene disimpegnato.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, riconosce che, non ostante le difficoltà presentate dalla viabilità, un notevole miglioramento può essere introdotto nei trasporti a mezzo delle corriere postali.

A tale intento rivolgerà le più assidue cure (Bene).

ABOZZI, al capitolo 62, dà lode all'Amministrazione per le cure che rivolge alla manutenzione dei cavi.

Invoca la sollecita esecuzione del collegamento telegrafico diretto tra Sassari e Firenze, come è stabilito per legge.

MONTI-GUARNIERI chiede perchè in Roma non funzioni ancora la posta pneumatica.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, riconosce giusta la raccomandazione dell'onorevole Abozzi circa il collegamento diretto tra Sassari e Firenze e si propone, appena sarà possibile, di addivenire a detto collegamento.

In quanto alla posta pneumatica in Roma all'on. Monti-Guarnieri espone che si richiedono ancora alcune rettificazioni nell'impianto

PALA, al capitolo 66, chiede che non si ritardi ulteriormente l'impianto degli uffici telegrafici in quei Comuni, che hanno già contribuito per la spesa d'impianto.

MORPURGO, raccomanda che nella istituzione delle nuove ricevitorie si tenga conto della priorità delle domande, riferendosi in particolar modo ad alcuni Comuni della provincia di Udine.

CANNAVINA, si associa alle raccomandazioni dell'on. Morpurgo per alcuni Comuni in provincia di Campobasso.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, non mancherà di tener presenti le raccomandazioni degli onorevoli Pala, Morpurgo e Cannavina.

BOVETTI, al capitolo 65, nota che non pochi Comuni della regione rappresentata dall'oratore si trovano nella stessa condizione di quelli raccomandati dai precedenti colleghi. Invita il Governo a provvedere sollecitamente.

DENTICE, al capitolo 66, raccomanda l'istituzione di nuove ricevitorie di terza classe nei piccoli Comuni, fra i quali alcuni della provincia di Salerno.

Raccomanda pure che si migliori il servizio telefonico di Nocera.

CAVAGNARI raccomanda alla sua volta alcuni Comuni montani della sua Provincia per un miglior servizio postale e telegrafico.

PALA sollecita la promessa apertura di ricevitorie postali in alcuni comuni della provincia di Sassari.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, terrà conto delle varie raccomandazioni fatte nei limiti delle disponibilità del bilancio.

ABOZZI, al capitolo 73, ringraziando l'onorevole ministro per le pratiche iniziate per avere migliori locali per gli uffici postali e telegrafici di Sassari, prega l'onorevole ministro di provvedere al più presto, essendo la odierna condizione assolutamente insostenibile.

SANJUST chiede al ministro che si provveda ad una decente sistemazione degli uffici di Cagliari, che presentemente si trovano in pessime condizioni.

DE FELICE-GIUFFRIDA dimostra la necessità di un nuovo edificio per i servizi postelegrafici di Catania.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, dà assicurazione ai vari oratori che si è occupato e si occuperà delle questioni da loro sollevate, riconoscendo giuste le loro osservazioni.

Aggiunge che nelle prime proposte per nuovi edifici postali e telegrafici sarà incluso quello di Catania.

PIETRAVALLE, al capitolo 93, ricorda al ministro la promessa di nominare il titolare alla Direzione dei telefoni.

Trova poi troppo esiguo il compenso dato ai sanitari addetti all'azienda telefonica.

Vorrebbe che, oltre ai dieci ispettori medici, fossero nominati anche degli assistenti.

Segnala poi le deficienze del servizio telefonico nelle Provincie meridionali, e specialmente nel Molise.

Invoca a questo proposito una riforma delle vigenti disposizioni di legge relative ai collegamenti telefonici fra i Comuni.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, promette all'on. Pietravalle che cercherà di interpretare nel modo più largo le disposizioni vigenti, tanto da poter soddisfare nel miglior modo possibile le aspirazioni delle popolazioni da lui rappresentate.

BOVETTI, al capitolo 121, chiede l'impianto di un nuovo filo telefonico fra Mondovì e Ceva, al quale dovrebbe collegarsi la rete locale che mette capo a Mondovì.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, si occuperà della questione, appena le condizioni del bilancio lo consentano.

DE FELICE-GIUFFRIDA, al capitolo 134, sollecita i provvedimenti già studiati dall'Amministrazione per il miglioramento del servizio telefonico fra la Sicilia e il Continente.

Chiede sia esteso sino a Catania il filo di cinque millimetri.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi, studierà la questione col maggiore interessamento.

(Sono approvati tutti i capitoli, lo stanziamento complessivo e gli articoli de disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-915.

BIGNAMI, afferma la necessità di un organico programma di equa distribuzione delle opere pubbliche e della conseguente equa proporzionale ripartizione delle spese relative per le varie regioni del paese.

Appartenendo alle provincie settentrionali, ma sentendosi anzitutto e soprattutto italiano (Benissimo), considera la questione serenamente ed obiettivamente.

È diffusa l'opinione che lo Stato abbia fatto meno per alcune provincie che non per altre. E così tutte le regioni si lamentano.

Ora l'oratore crede che lo Stato debba fare di più colà dove meno efficaci sono le iniziative locali.

L'errore è, secondo l'oratore, quello di aver voluto provvedere con leggi uniche per tutte le regioni d'Italia, senza tener conto delle diverse condizioni di queste.

E così è avvenuto che le leggi stesse non rispondono in modo esatto e completo ai bisogni di nessuna delle nostre regioni.

Un altro errore si è di aver separatamente considerate con singole leggi i diversi ordini di opere pubbliche: arginature, bonifiche, lavori portuali, strade e via discorrendo.

Ne consegue che diversa essendo la misura dei bisogni nelle varie regioni in rapporto ai diversi ordini di opere, ogni nuova legge diffonde ed avvalora il dubbio che il Parlamento non proceda con la necessaria imparzialità.

Al sistema delle leggi uniche per tutto lo Stato trova preferibile quello delle leggi di carattere regionale, quali, ad esempio, quelle per la Basilicata, per la Calabria e quella del magistrato alle acque.

Si tratta, in altri termini, di introdurre anche in questa materia delle opere pubbliche un sano e razionale decentramento.

Base di tale decentramento dovrebbero essere i sedici uffici compartimentali del genio civile, ai quali converrebbe attribuire, oltre attuali funzioni esecutive, anche il compito di proporre e progettare le opere necessarie nel compartimento.

Ogni compartimento poi dovrebbe avere una proporzionale dotazione annua di fondi, con facoltà di erogarli a quelle opere, delle quali la regione senta più vivo e più urgente il bisogno.

Così sarebbe eliminato ogni sospetto di minor giustizia distributiva. Si avrebbe anche il vantaggio di poter proporzionare l'entità delle opere alle esigenze delle condizioni locali.

Così in alcuni luoghi, a cagion d'esempio, si potrebbero spendere nella costruzione di più strade mulattiere quei denari che meno utilmente si spendono nella costruzione di un'unica strada rotabile.

Non si farebbero poi opere di bonifica idraulica se non associandole a quelle di bonifica agraria.

In tal modo i fondi si spenderebbero con molto maggior beneficio per il paese.

Si eviterebbe inoltre che, in occasione di opere pubbliche, potesse sorgere l'apparenza, se non realtà, di contrasti, di interessi fra regione e regione.

Un altro vantaggio si avrebbe in quanto gli enti locali sarebbero maggiormente spinti a contribuire alle opere pubbliche, poichè il loro concorso si risolverebbe in un'economia sui fondi di Stato, che andrebbe tutta a beneficio della regione stessa.

Ciò ha particolare importanza pei contributi degli enti locali per le linee ferroviarie, tramviarie ed automobilistiche.

Una gara feconda si aprirebbe agli enti locali delle varie regioni con immenso incremento delle opere pubbliche nel paese.

Infine, pel più efficace controllo degli enti locali e delle popolazioni maggiormente interessate, si otterrebbe il risultato di spendere meno con maggior profitto.

Il concetto propugnato dall'oratore sgraverebbe anche di molte attribuzioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che trovasi

non di rado a dovere esprimere il proprio avviso su progetti intorno ai quali riferisce chi non è mai stato sui luoghi.

Un siffatto sistema di decentramento condurrebbe anche ad una miglior manutenzione delle opere eseguite, una volta che a tale manutenzione sarebbero direttamente interessati gli enti locali.

Come esempio dei molti vantaggi, che si otterrebbero, osserva che in materia di navigazione interna si è finora poco concluso, precisamente perchè si è fatto un programma troppo grandioso e inattuabile per non poche regioni, ove le somme all'uopo erogate sarebbero altrimenti meglio spese.

Con un razionale decentramento i poteri centrali saranno sottratti anche alle pressioni, sovente immoderate, che vengono dalle popolazioni interessate.

Ed invece di fare una politica di lavoro saltuaria, determinata dal bisogno di ovviare alla disoccupazione quando questa è maggiore, si eviterebbe lo sperpero dei fondi, e alla stessa disoccupazione si porterebbe un rimedio non empirico, ma razionale.

Presupposto di questo decentramento si è una radicale riforma del genio civile.

Segnala a questo proposito la necessità di svecchiare e specializzare il personale e di aumentarne il numero, sopprimendo gli avventizi; ciò che potrebbe ottenersi senza notevole maggiore spesa.

Vorrebbe poi uffici speciali per alcune opere di particolare importanza, come le linee ferroviarie di Stato, le opere di Roma, le opere dei porti principali, e per le eventualità straordinarie, come in occasione del recente terremoto.

Insiste nella necessità di riformare la legge del 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche, tanto più che dopo questa legge la grande scoperta di Galileo Ferraris ha totalmente rinnovato questa materia.

Crede troppo ardita l'idea della statizzazione della forza idraulica. Tuttavia, pur mantenendo ferme molte delle basi della legge attuale, molte utili ed importanti modificazioni potrebbero essere introdotte. E si potrebbe molto più largamente utilizzare questa, che è una delle più preziose ricchezze nazionali, trattandosi di emancipare col carbone bianco l'Italia dalla dipendenza dall'estero per i carboni fossili.

Un'altra riforma che si impone è quella della legislazione sulla espropriazione per pubblica utilità. Nota, a questo proposito, che, mentre non esiste una vera e propria difesa dello Stato, si vanno commettendo ogni giorno ingiustizie applicando ora la legge del 1865, ora quella del risanamento di Napoli.

In questa materia l'oratore si dichiara fautore di coraggiose riforme. Così, convinto dei doveri sociali della proprietà, vorrebbe che si potessero in alcuni casi espropriare i latifondi e tutte le terre mantenute per negligenza incolte (Approvazioni).

Come sintesi delle idee svolte presenta, insieme con gli onorevoli Miliani, Ciacci, Carboni, Albanese, Grassi, Sanjust, Raineri, Salterio e Mondello, il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

convinta che la tendenza, che si è andata affermando negli ultimi anni, di modificare ed applicare le norme generali della legislazione dello Stato in materia di lavori pubblici secondo le particolari diverse esigenze dei problemi e delle condizioni locali, debba essere organicamente disciplinata ed estesa nell'interesse generale,

fa voti che il Governo approfondisca lo studio di decentrare - mediante la riorganizzazione dei compartimenti del genio civile - la compilazione, approvazione e sorveglianza nell'esecuzione dei progetti di opere pubbliche e di distribuire con norme precise tra i diversi compartimenti la somma annualmente disponibile, in modo che in ciascuno sia possibile promuovere le opere più urgenti e più utili, così da togliere ogni motivo di diffidenza verso leggi delle quali non è sempre possibile od ovunque conveniente l'applicazione e da dare impulso al progresso economico di ogni parte d'Italia, tenendo speciale conto di quelle regioni dove scarsa è stata fino ad ora l'esecuzione di lavori pubblici ».

Presenta pure quest'altro ordine del giorno:

« La Camera fa voti che il Governo presenti sollecitamente nuovi disegni di legge sulle derivazioni di acque pubbliche e sulle espropriozioni per pubblica utilità ».

Concludendo richiama l'attenzione della Camera su tutta l'importanza dei problemi da lui sollevati, augurandosi che il Governo voglia tenerli nella maggiore considerazione per la grandezza e la prosperità della patria. (Vivissime approvazioni — Moltissime congratulazioni).

BONARDI, a proposito del recente disastro, lamentando l'eccessivo panico, da cui sono vinte le popolazioni, mentre il nostro paese è da secoli provato dai commovimenti tellurici, afferma la necessità di preparare la coscienza popolare per modo che il terrore delle popolazioni non aumenti le dolorose conseguenze del disastro.

Si intrattiene sulle cause dei terremoti esponendo le varie ipotesi sollevate al riguardo dalla scienza. Osserva, come per la costituzione geologica del suolo, siano più specialmente soggette a terremoti le regioni circummediterranee e circumpacifiche.

Perciò, facendo tesoro degli insegnamenti della sismologia, converrebbe che gli organi dello Stato fossero sempre pronti a fronteggiare una tale straordinaria, ma purtroppo prevedibile eventualità.

Soprattutto sarebbe necessario imporre per le costruzioni delle norme di solidità e di stabilità, che anche senza ricorrere a sistemi speciali, le rendano meno sensibili alle scosse.

Accenna poi all'acquedotto pugliese, che è la più grande opera idraulica del mondo.

Nota che le varie gallerie dell'acquedotto attraversano una delle regioni più sismiche d'Italia.

Si augura pertanto che la loro costruzione abbia requisiti tali di stabilità da garantirle contro eventuali movimenti tellurici.

Si duole che l'acquedotto, fatto per dar acqua alle popolazioni assetate, debba anche fornire acqua per usi agricoli e industriali, in quelle parti della regione pugliese, che sono ricche di acque nel sottosuolo e dove i proprietari, consociandosi e valendosi dei mezzi dell'idraulica moderna avrebbero potuto facilmente portarle, a loro spese, alla superficie ed utilizzarle.

Esprime anche dei dubbi circa la purezza bacteriologica delle acque del Sele (Commenti).

Sarà lieto se il ministro potrà dissipare siffatti dubbi (Vive approvazioni — Congratulazioni — Commenti).

Per le onoranze funebri alla memoria di S. M. Umberto I.

PRESIDENTE sorteggia la Commissione che dovrà recarsi il 15 marzo al Pantheon per le onoranze funebri alla memoria di S. M. Umberto I.

La Commissione risulta composta degli onorevoli: Cicarelli — De Nava — Dari — Colosimo — Bianchi Vincenzo — Canevari — Di Francia — Lo Piano — Fornari — Berti — Berlingieri e Falletti.

Presentazione di relazioni.

CAMERA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario (318).

Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (319).

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (322).

Nuovi collegamenti telefonici (333).

DE CAPITANI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Gambarotta e De Felice-Giuffrida, per duello e Gallenga, Scialoja e Barzilai, padrini (330).

CAO-PINNA, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 31 ottobre 1914, n. 1295, concernente la proroga del concorso governativo consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio

stesso anno, n. 538, nella misura stabilita dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (293).

Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909, relativo alla concessione di mutui ai Comuni per integrare l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi (294).

DI PALMA presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei RR. decreti: N 844 del 2 agosto 1914 che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico — N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo — N. 1277 del 25 ottobre 1914 relativo alla vendita di quattro sambuchi — N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. » — Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377); le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento; modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della R. marina; e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (311)

Conversione in legge del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1462, relativo alla concessione del grado di sottocapo meccanico ai militari del corpo R. equipaggi in servizio, che posseggano determinati titoli di studio (376).

Conversione in legge del R. decreto 3 gennaio 1915, n. 17, che proroga al 31 marzo 1915 la concessione di una speciale indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento della R. marina richiamati in servizio di autorità, accordata con R. decreto 26 novembre 1914. n. 1331 (377).

ANCONA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Aumento degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle Provincie calabresi (358).

Conversione in legge del R. decrato 1° settembre 1914, n. 920, concernente disposizioni per facilitare l'appalto e l'esecuzione di lavori per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni a sollievo della disoccupazione operaia (304).

CORNIANI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 108, riguardante concessione di mutui ai Comuni per metterli in grado di fare sovvenzioni ai Monti di pietà.

COTUGNO, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie (308).

Conversione in legge del R. decreto 10 settembre 1914, numero 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (356).

GIOVANELLI EDOARDO, presenta la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione alle armi di militari di 2ª categoria (360).

Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del R. esercito (361).

MARAINI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale si dispone che a partire dal 1° febbraio fino al 30 giugno 1915 siano temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine e si autorizzano i ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'interno ad adottare provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi di detti prodotti per accertarne la consistenza e per regolarne il commercio (343).

DENTICE, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto in data 13 luglio 1914, numero 780, col quale è stata concessa la restituzione dell'imposta sul sale impiegato per la fabbricazione dei formaggi « Provoloni » di quelli « Uso pecorino » e di qualsiasi altra qualità di « formaggi salati » esclusi i margarinati non classificati, prodotti nei luoghi ove vige la privativa del sale, ed esportati all'estero (301).

AGUGLIA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.124.663,45, verificatesi in taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-914, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso (267).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 74.887,89. verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1913-914, concernenti spese facoltative. Approvazione della eccedenza di L. 4998,60, verificatesi sullo stanziamento del capitolo n. 14, dello stato di previsione della spesa del fondo massa del corpo della guardia di finanza, per l'esercizio finanziario predetto, riflettente spese facoltative (268).

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 51.057,39, per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1913-914 (269-A).

Maggiore assegnazione di 16 milioni da inscriversi al capitolo 139: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915 (350).

Autorizzazione di prelevare lire 508,975 dal fondo di riserva della Cassa dei depositi e prestiti a saldo delle spese occorse nella costruzione della nuova sede della Cassa stessa (352).

Presentazione di un disegno di legge.

SONNINO SIDNEY, ministro degli affari esteri, presenta lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1915-916.

Votazione segreta.

VALENZANI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Riscatto della linea telefonica Girgenti-Porto Empedocle (126):

Favorevoli 255
Contrari 11

(La Camera approva).

Reintegrazione di assegno « ad personam » a favore degli ex-fattorini anziani nominati agenti subalterni di ruolo anteriormente al 1° luglio 1914 (263):

Favorevoli 259
Contrari 7

(La Camera approva).

Elevazione del peso dei pacchi postali (310):

Favorevoli 255
Contrari 11

(La Camera approva).

Affrancatura delle fatture commerciali (309):

Favorevoli 259
Contrari 7

(La Camera approva).

Manutenzione del cavo fra il Continente e la Sardegna (339):

Favorevoli 256
Contrari 10

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei

elegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 (288):

Favorevoli 249
Contrari 17

(La Camera approva).

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abisso — Abozzi — Adinolfi — Agnesi — Aguglia — Albanese — Amicarelli — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Appiani — Arlotta — Arrivabene — Artom.

Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Belotti — Beltrami — Berlingieri — Bertarelli — Bertini — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bonardi — Bonicelli — Borromeo — Borsarelli — Bovetti — Brandolini — Brezzi — Buccelli — Buonvino.

Caccialanza — Cagnoni — Calisse — Callaini — Camagna — Camera — Cameroni — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Caporali — Cappelli — Caputi — Carcano — Cartia — Caso — Casolini Antonio — Cavagnari — Cavallera — Cavina — Celesia — Cermenati — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccotti — Cicogna — Cimati — Cimorelli — Cioffrese — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Crespi — Cucca — Cugnolio — Curreno.

Da Como — Daneo — De Amicis — De Capitani — De Felice-Giuffrida — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — Delle Piane — Dello Sbarba — Dentice — De Vargas — Di Frasso — Di Giòrgio — Di Mirafiori — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Dore — Drago.

Facchinetti — Falcioni — Falconi Gaetano — Falletti — Ferri Giacomo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fornari — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Frisoni — Frugoni.

Galli — Gallini — Gaudenzi — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giampietro — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giretti — Gregoraci — Guglielmi — Guicciardini.

Indri — Innamorati.

Joele.

La Pegna — La Via — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lombardi — Longinotti — Longo — Luciani — Luzzatti.

Magliano Mario — Malliani Giuseppe — Mango — Manna — Maraini — Marcello — Mariotti — Martini — Masciantonio — Materi — Maury — Mazzolani — Meda — Mendaja — Merloni — Micciché — Miglioli — Milano — Miliani — Mirabelli — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Monti-Guarnieri — Morelli Enrico — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi — Musatti.

Nava Cesare — Negrotto.

Orlando Salvatore.

Padulli — Pais-Serra — Pala — Pansini — Paparo — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Peano — Pellegrino — Pennisi — Petrillo — Piccirilli — Pietravalle — Pietriboni — Pistoja — Pizzini — Porcella — Pozzi.

Quarta.

Raineri — Rampoldi — Rastelli — Rattone — Rava — Reggio — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone — Rissetti — Rizza — Rizzone — Rodinò — Roi — Romeo — Rosadi — Rossi Eugenio — Rubilli.

Salomone — Salterio — Sandrini — Sanjust — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Savio — Scalori — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Serra — Sioli-Legnani — Sipari — Soderini — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Speranza — Spetrino — Storoni — Suardi.

Tamborino — Tasca — Teodori — Teso — Tinozzi — Todeschini — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscano — Treves — Turati.

Valenzani — Valvassori-Peroni — Varzi — Venditti — Venino — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Bellati — Berti.
Cassin — Charrey.
Giordano.
Manzoni — Micheli — Montresor.
Nunziante.
Romanin-Jacur.
Tovini.

Sono ammalati:

Campi — Caron — Casalini Giulio.
De Marinis — Di Stefano.
Giuliani.
Masi — Morelli-Gualtierotti.
Ottavi.
Pallastrelli.
Ronchetti — Rubini.
Scano.
Toscanelli.

Assente per ufficio pubblico:

Alessio.

Interrogazioni e interpellanze.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni che inducono l'Amministrazione delle ferrovie di Stato a non applicare le nuove disposizioni di legge in favore del personale attivo e a rendere gravosi i turni di servizio.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per avere notizie sui fatti svoltisi ieri a Belluno e sui provvedimenti che sono reclamati dalla disoccupazione e dallo stato di miseria di tanta parte di quella popolazione.

« Pietriboni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se consenta che l'art. 18 del regolamento 5 novembre 1911, sull'insegnamento dell'igiene nei corsi magistrali, venga modificato nel senso che a tale insegnamento siano preferiti i liberi docenti di patologia speciale medica prima che i liberi docenti di fisiologia e di patologia generale.

« Gregoraci ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per rendere più efficace ed integratrice l'opera dell'Istituto Vittorio Emanuele III, in Calabria sia nei rapporti del credito agrario per ottenere sicuro ed effettivo miglioramento agricolo e dare maggiore sviluppo alla costruzione delle case coloniche, sia nei rapporti della sezione temporanea per i mutui di favore per la costruzione delle case e degli abitati.

« Lombardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra per sapere:

1° con quali criteri di equità e di giustizia gli attuali maggiori medici del corpo sanitario, con età da 5 a 11 anni superiore a quella dei loro compagni nelle altre armi, e con 7 anni di grado, non arrivino a tenenti colonnelli e molti debbano andarsene col-

piti dai limiti di età, mentre la permanenza nel grado di maggiore per gli ufficiali di tutti gli altri corpi non va oltre i 3-4 anni;

2° quali giovani laureati in medicina e chirurgia che hanno un'età dai 26 ai 28 anni, crede che possano aspirare al corpo sanitario militare con un compenso di L. 5,53 al giorno e senza speranza di una rapida carriera;

3° e quali provvedimenti intenda prendere per elevare il prestigio ed il morale nei subalterni del corpo sanitario e arrestarne le dimissioni.

« Toscano ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda di comprendere nell'elenco delle linee ferroviarie da costruirsi al più presto, il raccordo Bucine-Montepulciano e di migliorare ed abbreviare così le comunicazioni tra Roma e l'Alta Italia per la via di Firenze; e se in conseguenza riconosca la necessità di coordinare al tracciato di questa nuova linea quello della linea in costruzione Arezzo-Sinalunga, come era stato deciso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con una deliberazione che è stata ora inopportunamente revocata.

« Sarrocchi, Albertelli, Pescetti, Agnelli, Federzoni, Raineri ».

La seduta termina alle 19,15.

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Mentre in alcuni punti del settore orientale è subentrata una certa calma, nonostante che i tedeschi persistano nel bombardamento di Ossowiecz, in altri punti, e cioè nella Galizia e nella Bucovina, i russi continuano a fare progressi sensibili.

Con qualche successo continua pure l'azione della flotta alleata nei Dardanelli, i cui forti interni sarebbero stati bombardati da alcune navi inglesi.

Il Governo britannico, in relazione a richieste del nostro Governo circa la portata che s'intendeva dare all'ultima parte della Nota del 1° marzo, ha dato questi chiarimenti:

Nel caso di piroscafi neutrali i quali vengano fermati e condotti in un porto per la ragione che essi hanno a bordo merci con presunta destinazione al nemico, le merci nemiche o sospettate nemiche saranno sbarcate; dopo di che i detti piroscafi ed il carico neutrale potranno proseguire verso porti non nemici: salvo, bene inteso, che detti piroscafi non portino un carico e non siano impegnati in operazioni che, in base alle ordinarie disposizioni del diritto internazionale, giustificassero il deferimento dei piroscafi stessi e del loro carico al tribunale delle prede.

I seguenti dispacci continuano a dare le più ampie informazioni sull'andamento generale della guerra:

Pietrogrado, 6. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Sull'insieme del fronte del Niemen e della Vistola continua una lotta ostinata. In alcune settori le nostre truppe avanzano rapidamente.

Nella regione di Mocarze abbiamo preso sei mitragliatrici ed abbiamo fatto prigionieri quattro ufficiali e parecchie centinaia di soldati. Abbiamo fatto anche prigionieri dopo aver tolto al nemico posizioni fortificate della stazione di Konopka.

A sud di Zakliczin abbiamo preso una posizione fortificata. Gli attacchi austriaci sono meno violenti.

Nella Galizia orientale le nostre truppe sono entrate ieri a Stanislavoff ed hanno passato senza difficoltà il Lukwa.

Pietrogrado, 6. — Si annuncia che i Russi hanno preso a Prasnycz dodici cannoni, 29 mitragliatrici, cassoni, un aeroplano e numerosi carriaggi.

I prigionieri tedeschi di Grodno riferiscono che mancavano di pane da quattro giorni e che avevano cibo caldo soltanto ogni due giorni. Alcune compagnie hanno fino a settanta malati di intestini; altre hanno perduto due terzi dei loro effettivi.

La fortezza di Ossowiecz lotta coraggiosamente rispondendo con successo all'artiglieria di assedio tedesco.

Dovunque nei Carpazi gli austriaci diminuiscono di intensità.

Nella regione di Stanislawoff, durante il periodo dal 21 febbraio al 3 marzo, i russi hanno fatto prigionieri 153 ufficiale, 18522 soldati ed hanno preso cinque cannoni, sessantadue mitragliatrici, 519 cavalli ed inoltre si sono impadroniti di numerosi treni di rifornimento.

Vienna, 7. — Un comunicato ufficiale, in data d'oggi dice:

In alcuni settori del fronte della Polonia russa si svolsero ieri violenti combattimenti che, in alcune località, si verificarono a brevissima distanza.

Distaccamenti russi furono costretti, in seguito all'efficacia della nostra artiglieria, a sgombrare le posizioni avanzate, e subirono considerevoli perdite.

Nei Carpazi, ove in varie località continuano i combattimenti per il possesso di posizioni elevate favorevoli, gli attacchi notturni dei russi sono stati dovunque respinti. Otto ufficiali e 570 soldati sono stati fatti prigionieri.

Nella Galizia sud-orientale continua la calma.

Berlino, 7. — Il grande stato maggiore annunzia dal gran quartier generale in data d'oggi:

Teatro occidentale. — Fra il mare e la Somme vi sono stati in generale soltanto combattimenti di artiglieria e i tentativi notturni del nemico di avanzarsi a sud di Ypres sono falliti.

Nello Champagne le nostre truppe hanno progredito; abbiamo preso alcune trincee al nemico e circa sessanta prigionieri.

L'attacco francese in massa contro la nostra posizione a nord-est di Le Mesnil è fallito sotto il nostro fuoco di fanteria e di artigliera, con gravissime perdite per i francesi.

Gli attacchi dei nemici ad est di Badonvillers sono stati respinti.

Nei Vosgi i combattimenti impegnati ieri ad ovest di Münster ed a nord di Rennheim non hanno ottenuto ancora un risultato.

Teatro orientale. — I nostri movimenti a nord-ovest di Grodno seguono il loro corso in conformità del piano.

Un attacco notturno russo contro Mocarce a nord-est di Lomza è stato respinto. Anche ad ovest di Prasnicz sono stati respinti attacchi abbastanza forti.

I nostri attacchi a sud-est di Rawa hanno avuto successo. Sono stati fattri prigionieri tremilaquattrocento russi e sono state prese sedici mitragliatrici.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Continuiamo a guadagnare terreno a nord di Arras, nella regione di Notre Dame de Lorette, ove i nostri contrattacchi hanno preso parecchie trincee. Le perdite del nemico sono rilevanti.

In Champagne abbiamo leggermente progredito a nord di Perthes e a nord-ovest di Münster, sulle due sommità del piccolo e del grand Reichaekerkopf. Il nemico ha contrattaccato a due riprese, partendo da Mühlbach e da Stosswihr, e cioè da sud e da nord. Questi due attacchi sono stati completamente respinti.

Abbiamo d'altra parte preso, sulla riva nord del Feth, Imberg, ad un chilometro a sud-est di Sültzeren. Questo successo è stato completato, più a nord, dalla presa della collina 856, a sud di Haut

Huthes. Infine ad Hartmannsweilerkopf abbiamo respinto un contrattacco di un battaglione tedesco, che ha subito forti perdite e lasciato nelle nostre mani numerosi prigionieri.

Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord di Arras, a Nôtre Dame de Lorette, i tedeschi hanno tentato un contrattacco, che non ha potuto sboccare, e ne hanno ulteriormente pronunciati altri tre, pure falliti.

In Champagne, ad ovest di Perthes, abbiamo preso piede in un bosco fortissimamente organizzato dal nemico, e fatto prigionieri. A nord dello stesso villaggio abbiamo respinto un contrattacco e abbiamo guadagnato terreno sul colle a nord-est di Mesnil e preso una nuova trincea a nord di Beau Séjour.

Nel bosco di Consenvoye, a nord di Verdun, abbiamo respinto un contrattacco.

Nei Vosgi abbiamo progredito sui fianchi del Reichakerkopf, e fatto prigionieri.

Ad Hartmannsweillerkopf abbiamo respinto cinque contrattacchi.

Pietrogrado, 6. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Il giorno 4 corrente le nostre truppe hanno continuato con lo stesso successo la loro offensiva nella regione del Ciarak.

Non si segnala alcun combattimento negli altri settori del fronte.

Costantinopoli, 7. — Un comunicato del quartier generale in data 6 corrente dice:

Sul fronte del Caucaso nessun cambiamento.

Due reggimenti di cavalleria inglese, composti di 1500 cavalieri con una compagnia di mitragliatrici ed artiglieria, hanno attaccato le nostre avanguardie a Vessile, a sud di Corna.

Fu impegnato un combattimento, in seguito al quale il nemico fuggì, sbandato, verso Cheaibe, lasciando oltre duecento morti e feriti.

Abbiamo catturato una mitragliatrice ed abbiamo reso inutilizzabili due cannoni nemici. Da parte nostra abbiamo avuto 10 morti e 15 feriti.

Ieri due corazzate ed un incrociatore nemici hanno bombardato, senza alcun effetto, per tre ore, i forti sulla costa di Smirne. Stamane alle 8 una nave da guerra francese e tre inglesi, seguite da cinque navi spazzamine di grande tonnellaggio, hanno bombardato di nuovo i forti di Smirne, per un'ora e mezzo. Sette granate delle nostre batterie hanno colpito la corazzata nemica che aveva aperto per prima il fuoco. Una nave spazzamine è stata affondata.

Durante il bombardamento di ieri e di oggi abbiamo avuto in tutto 4 morti e 7 feriti.

Ieri ed oggi non vi è stata alcuna seria azione della flotta nemica contro gli stretti dei Dardanelli.

È confermato che l'aeroplano nemico caduto in mare è stato danneggiato dalle nostre batterie piazzate contro gli aeroplani.

Londra, 8. — Un comunicato dell'ufficio dell'India dice:

Un importante contingente di truppe inglesi ed indiane partì per Awaz il 13 marzo per fare una ricognizione allo scopo di rendersi conto della posizione e della forza esatta di due o tre reggimenti turchi, accompagnati da tribù persiane ostili allo sceicco M hammerah.

La ricognizione constatò che il nemico, il quale aveva ricevuto rinforzi il giorno prima, disponeva di circa dodicimila uomini. La ricognizione potè poscia ritirarsi, dopo aver inflitto serie perdite ai turchi i quali ebbero da due a trecento morti, fra cui tre influenti sceicchi, e da cinque a seicento feriti.

Lo stesso giorno la cavalleria fece una ricognizione a nord est di Bassora ove si trovavano 1500 cavalieri nemici. Gli inglesi li attirarono abilmente su una posizione mascherata occupata da fanteria con mitragliatrici e artiglieria da campagna. Il nemico sorpreso fuggì ed ebbe perdite considerevoli.

Le truppe anglo-indiane hanno avuto 68 morti e 133 feriti.

Costantinopoli, 8. — Il quartier generale comunica in data 7, i seguenti particolari complementari sul bombordamento del giorno 7;

Le navi inglesi *Majestic* ed *Irresistible* hanno rinforzato la flotta nemica, ma il fuoco delle nostre batterie avendo messo fuori combattimento una corazzata francese ed avendo danneggiato una corazzata inglese, le navi nemiche si sono ritirate alle 3 e un quarto e il fuoco è cessato.

Le batterie turche non hanno affatto sofferto.

Atene, 6. — È cominciato il bombardamento del forte di Smirne.

Le navi da guerra inglesi cannoneggiano vivamente le batterie turche situate sulla montagna di Dyo Adelfia. Si ignorano i risultati. Cinque navi speciali pescano le mine nel golfo di Smirne. Quattro vapori greci ed uno olandese hanno lasciato in fretta il porto di Smirne.

Secondo notizie da Chio due *dreadnoughts* inglesi, due sottomarini ed un incrociatore sono giunti a Bryoula. Il forte di Smirne ha cominciato il fuoco nel pomeriggio. Le navi inglesi non hanno subito alcuna perdita.

Costantinopoli, 6. — Secondo un dispaccio ufficioso da Bagdad: L'attacco operato da una ricognizione di soldati turchi con volontari contro Chabie a sud di Korna è terminato con successo. Numerosi prigionieri e feriti inglesi sono caduti nelle mani dei turchi. Secondo dichiarazioni fatte dai prigionieri il nemico ha subito gravi perdite.

Nel pomeriggio di ieri un incrociatore inglese a tre fumaioli si presentò a Dikili, di fronte a Mitilene, e sparò circa ottanta colpi ritirandosi poi senza aver ottenuto alcun risultato.

Costantinopoli, 6. — Il quartie generale comunica in data 5: Ieri sera ad ora tarda la flotta nemica raddoppiando l'intensità del suo fuoco ha tentato mediante scialuppe di sbarcare soldati nelle zone delle rive fuori del fuoco della nostra artiglieria che si trova nei dintorni delle posizioni di Sedul Bahr e di Kumkalessi.

Da principio lasciammo che il nemico iniziasse tale azione, ma in seguito rispondemmo.

Ottanta soldati nemici che erano sbarcati nei dintorni di Sedul Bahr fuggirono nelle loro scialuppe e si ritirarono avendo venti tra morti e feriti. Inoltre quattrocento soldati nemici che erano sbarcati presso Kumkalessi vennero cacciati ed ebbero circa ottanta morti. Noi avemmo sei morti e venticinque feriti.

Durante i due scontri senza successo di ieri la flotta nemica si divise in parecchie squadre e bombardò senza risultato Dikeli, Sarmsak ed Aivalik, porti aperti senza difesa, nel mare Egeo.

Due aviatori che si trovavano in un aeroplano che volava sopra il golfo di Saros si gettarono in mare. Anche l'apparecchio precipitò e scomparve.

Nulla di importante da segnalare sugli altri teatri di operazione.

Parigi, 7. — Un comunicato del Ministero della guerra dice:

A causa della situazione nei Dardanelli e per prevenire ogni eventualità, il Governo ha deciso di concentrare nell'Africa del nord un corpo di spedizione.

Le truppe saranno pronte a prendere il mare al primo segnale per essere dirette sul punto dove le circostanze rendessero necessaria la loro presenza.

Parigi, 7. — Un comunicato del Ministero della marina dice:

Nei Dardanelli, il 5 corr., tre corazzate, collocatesi nel golfo di Saros, hanno bombardato con tiro indiretto al disopra della penisola di Gallipoli i forti turchi della punta di Kilid Bahr, che difendono la costa europea dei Dardanelli e lo stretto passaggio tra tale punta e quella di Cianak. Il tiro era rettificato da quattro corazzate stazionanti all'ingresso dei Dardanelli.

I risultati del bombardamento sono stati soddisfacentissimi.

La polveriera di uno dei forti è saltata. Nessuna nave è stata colpita.

Inoltre nello stesso giorno tre corazzate della flotta alleata hanno bombardato, a grande distanza, il forte di Yassikalè all'entrata del golfo di Smirne.

Il forte è stato gravemente danneggiato. Esso non ha risposto al fuoco.

Atene, 7. — Le batterie sulla collina di Smirne sono state ridotte al silenzio.

La squadra inglese ha bombardato i forti all'entrata del golfo di Smirne.

Le navi da guerra inglesi sono entrate nel golfo di Saros ed hanno bombardate e distrutto le batterie recentemente installate su varie colline. Altre navi hanno bombardato i forti interni dei Dardanelli.

Londra, 7 (ufficiale). — Corazzate inglesi hanno bombardato, il 5 corrente, tre forti, il Ramilich-Medjadieh, l'Hamidieh II e il Numazieh, situati nella strozzatura dei Dardanelli. Il deposito del forte Hamidieh, che è il forte più importante, essendo armato da due cannoni di quattordici pollici, è saltato in aria.

Un'altra squadra inglese ha incominciato il bombardamento di Smirne.

Per l'acquedotto di Elena e il nuovo porto di Gaeta

Con due solenni, grandiose cerimonie, ieri, le due belle città della Terra di Lavoro hanno compiuto un nuovo passo sulla via del progresso. Le cerimonie inaugurali dei lavori per l'acquedotto e il nuovo porto riuscirono solenni e degne, lieto auspicio di bene a venire.

Alle 12 giunsero, in automobile, a Gaeta le Loro Eccellenze il presidente del Consiglio Salandra, il ministro della marina Viale, i sottosegretari di Stato Visocchi e Baslini, e l'on. senatore Cattolica, gli onorevoli deputati Murialdi, Grassi, Frisoni, Fortunati, Valenzani, Guglielmi, Calisse, Ruspoli, Luciani, Simoncelli, Padulli, Lucernari, Arlotta, Di Palma, Di Francia, Mirabelli, Miari, Mazzarella, Morisani.

Si trovavano a riceverli l'on. Tosti di Valminuta, l'on. Santamaria, il sindaco, il sottoprefetto e tutte le altre autorità.

La popolazione accolse gli ospiti con una vivissima dimostrazione di simpatia, salutando il presidente del Consiglio con applausi scroscianti e con ripetute grida di: « Viva l'Italia! — Viva Salandra! ».

Ad Elena il sindaco diede il benvenuto a nome della città.

Le due città erano festanti.

Il presidente del Consiglio, il ministro Viale, i sottosegretari di Stato Visocchi e Baslini, i deputati e le autorità si recarono nel piazzale di Montesecco, e cioè sull'istmo fra Gaeta ed Elena, fra continue e vivissime acclamazioni.

A Montesecco si compiè la cerimonia della posa della prima pietra dell'acquedotto consortile, che porterà l'acqua a Gaeta ed Elena da Capodacqua (Spigno Saturno).

Il vescovo, mons. Niola, pronunciò un discorso ringraziando quanti cooperarono alla felice soluzione del problema dell'acquedotto ed esprimendo omaggi a S. M. il Re, vivamente applaudito.

S. E. il sottosegretario di Stato Visocchi parlò a nome del Governo, frequentemente interrotto da applausi e salutato alla fine da una calorosa ovazione.

Parlò infine, pure applaudito, il sindaco di Elena, esprimendo a S. E. Salandra la gratitudine della popolazione per la sua presenza e manifestando i sensi di divozione della cittadinanza per il Sovrano.

Firmate le pergamene a ricordo della cerimonia, il primo tubo dell'acquedotto venne calato nella fossa predisposta tra immenso entusiasmo e prolungate acclamazioni.

Terminata la cerimonia della posa della prima pietra dell'acquedotto, S. E. il presidente del Consiglio, con S. E. il ministro Viale e le altre autorità, entrarono in Gaeta acclamati, e si recarono nei locali del panificio della marina, ove avvenne la cerimonia della posa del primo blocco del Molo militare.

In un blocco di calcestruzzo, del peso di circa 20 tonnellate, venne introdotta una pergamena contenente una epigrafe.

S. E. Viale pronunziò il discorso di circostanza. Seguì la cerimonia religiosa della benedizione, e poi, ad un segnale dato da S. E. Salandra, il blocco venne calato in mare, alla radice del futuro molo.

Dopo la posa, le LL. EE. Salandra e Viale, accompagnati dal comandante Campanile, si recarono a bordo del sommergibile *Giacinto Pullino*. Quindi rientrarono nel panificio e ne visitarono i forni.

Alle 14,15 ebbe principio il banchetto d'onore, offerto dai cittadini di Gaeta e di Elena, nell'ampia sala del Consiglio comunale, riccamente addobbata.

Sedevano a mensa 140 persone.

Allo spumante parlarono vivamente applauditi, il sindaco di Gaeta, cav. Nigiarra, ed il deputato del collegio, onorevole Tosti di Valminuta.

Prese poi la parola, a nome del presidio e degli ufficiali dell'esercito e della marina, il generale Morra, le cui parole vennero salutate infine con calorose acclamazioni e generali grida di: « Viva l'esercito: Viva l'Italia »! Il presidente del Consiglio, on. Salandra, fra indescrivibile entusiasmo, abbracciò il generale Morra.

Quindi si levò, accolto da una immensa ovazione e da prolungate grida di: « Viva Salandra! Viva l'Italia! », il presidente del Consiglio, il quale disse:

« Veramente io non mi attendevo, per quanto nota mi fosse la gentilezza di questa città, una sì calda e nobile dimostrazione di affetto. L'on. Tosti di Valminuta lo sa; io mi sono invitato da me (benissimo), perchè mi pareva di avere una lacuna nella mia cultura non conoscendo Gaeta, questa città ricca di glorie celebrate nei due poemi sacri alla gente italica. Spero però ritornarvi (applausi fragorosi) in un momento più calmo e senza che l'animo sia turbato da cure, nè gravi nè lievi, perchè solo allora si potrà godere l'incanto di questo cielo e di questo mare. Oggi, purtroppo, il discorso deve volgere al serio, ed al sindaco di Gaeta ed al mio amico on. Tosti, che promuovono il benessere di queste contrade, io posso, non senza impegno, promettere di fare tutto quello che si potrà, mentre mi è caro e gradito di farlo per simpatia verso questa città. Quando tornerò semplice deputato (tutti esclamarono: No! No! No! prolungatamente) il collega Tosti mi avrà compagno nel patrocinare gli interessi di Gaeta.

« Tutti gli oratori, oltre alle questioni locali, hanno accennato a più alte cose. Poco dirò, non perchè tema compromettermi, avendo in trent'anni di vita parlamentare imparato a non dire quello che non voglio e a dire quello che voglio, ma perchè, profondamente commosso, dalle parole del generale Morra, sentò che non saprei esprimere con altrettanta efficacia l'animo mio.

« Rileverò soltanto queste sue parole; egli ha detto che la brigata « Savona » sarà fidente, calma, disciplinata e pronta. Così deve essere il paese, così tutta l'Italia deve essere, come è la brigata « Savona » e cioè calma, disciplinata, fidente e pronta. (Vivissimi prolungati applausi).

« Essere pronti senza calma e senza disciplina non è preparare la grandezza del paese (Applausi fragorosissimi, ripetuti). Io mi trovai al mio posto in condizioni impreviste, superiori alle mie forze (Tutti esclamano: No! No!). Vi resto e farò con profonda fede e coscienza tutto quello che si dovrà fare, affinchè il paese esca dalle presenti contingenze più grande e più forte. Tutti faremo il nostro dovere, come ha concluso il generale Morra, con l'aiuto di Dio, agli ordini del Re e per la gloria della Patria » (Applausi fragorosissimi; grida ripetute, prolungate di: Viva il Re! Viva Salandra! Viva l'Italia!).

Alle 16,15 il presidente del Consiglio, il ministro della marina, i sottosegretari di Stato, i deputati e le autorità si recarono a visitare lo stendardo della battaglia di Lepanto, che è custodito nella cattedrale. Indi, alle 16,30, partirono in automobile, per Formia, calorosamente acclamati dalla popolazione fin fuori della città.

***

Alle 16,40 S. E. Salandra e le altre autorità giunsero a Formia.

La piazza Santa Teresa, ove ha sede il Municipio, completamente imbandierata, era gremita di popolo e di autorità. S. E. Salandra venne ricevuto nella sala del Popolo dal pro-sindaco, avv. Magliocca, che gli diede il benvenuto a nome della città. Ha pure parlato il deputato Tosti.

S. E. Salandra brevemente rispose ringraziando della simpatica e festosa accoglienza ricevuta. Il Municipio ha offerto un thè.

Alle ore 17,15 il presidente del Consiglio, il ministro della marina, i sottosegretari di Stato ed i deputati ripartirono in treno per Roma. La folla, alla stazione, fece loro una calorosa dimostrazione di affetto.

Alle 23,05 le LL. EE. e gli onorevoli deputati giunsero a Roma.

CRONACA ITALIANA

Congresso. — Ieri, a Firenze, in Palazzo Vecchio, nella sala dei Duecento, ebbe luogo l'inaugurazione del Congresso dei segretari laici d'emigrazione.

Erano presenti S. E. il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosadi, il sen. Pellerano, rappresentante il sindaco di Firenze, il comm. Cannavina rappresentante il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il comm. E. Rossi, rappresentante il Commissariato generale della emigrazione, Argentina Altobelli, Valar della « Umanitaria » di Milano e varie altre personalità.

Prese per primo la parola l'on. Pellerano che a nome del sindaco di Firenze diede il benvenuto ai presenti, bene augurando ai lavori del Congresso e assicurando che Firenze è lieta di ospitarli.

S. E. Rosadi pronunciò quindi un applauditissimo discorso.

Parlarono poscia Valenzini, a nome del Segretariato toscano della emigrazione, Ciapini per la Camera del lavoro di Firenze, il commendator Rossi per il conte Gallina, commissario generale della emigrazione, il comm. Barbera a nome della « Dante Alighieri » e Valar che, a nome della « Umanitaria » di Milano, ringraziò gli intervenuti, ricordando ampiamente l'opera della « Umanitaria » stessa.

L'on. Angiulli, di Napoli, portò il saluto e l'adesione del Patronato degli emigranti di Napoli.

Numerosissime, importanti sono le adesioni tra le quali notansi quella di S. E. il ministro dell'agricoltura e commercio Cavasola, del senatore Della Torre, presidente dell'« Umanitaria » del conte Gallina, commissario generale della emigrazione, del senatore Bodio, dei deputati Luigi Rossi e Pietravalle, del presidente della Deputazione provinciale di Parma, del sindaco di Parma.

Terminata la seduta è stato offerto agli intervenuti un sontuoso rinfresco dal Municipio di Firenze.

Il Congresso iniziò stamane i suoi lavori.

Dopo il terremoto. — Ha fatto ritorno in Roma la squadra della pubblica associazione della Croce Bianca che dal 14 gennaio u. s., fino a ieri, prestò lodevolissimo servizio sotto la tenda di sua proprietà a San Benedetto de' Marsi, riportando i più vivi elogi dalle autorità e la riconoscenza di quei cittadini.

Detta squadra ebbe incarico da S. E. Riccio, ministro delle poste e telegrafi, dalla Società molisana, dalle dame bolognesi e da vari enti, della distribuzione di indumenti, vitto e medicinali.

Durante la sua lunga permanenza a San Benedetto dei Marsi ha in suo attivo il salvataggio di 42 persone che erano in procinto di affogare per la piena del fiume, la disinfezione, cura ed assistenza a cinquecento soldati del glorioso 11° bersaglieri di stanza ad Ancona e del riparto delle guardie di finanza, l'assistenza e la cura dei superstiti e lo scavo ed il seppellimento di cadaveri.

Le autorità cittadine locali, il generale comandante le truppe e lo stesso ministro Riccio, rilasciarono alla squadra lusinghieri documenti comprovanti l'opera benefica ed utile da essa prestata assiduamente.

Ora la Croce Bianca ha ancora una squadra di soccorso a Paterno, che presta l'opera sua sotto la direzione del sergente professor Ferrari.

*** I funzionari del comune di Roma hanno rilasciato una giornata del loro stipendio a favore dei danneggiati dal terremoto marsicano.

La somma complessiva raggiunta è di L. 3867,45.

Necrologio. — A Benevento l'altro ieri è morto l'on. marchese Nicola Polvere, senatore del Regno.

Era nato a Pagovejano (Benevento) il 6 maggio 1833 da nobile famiglia, da cui aveva ereditato il titolo marchionale. Giovanissimo si laureò in giurisprudenza nell'Ateneo napoletano, dove fra quella forte gioventù, fremente amore di patria, cospirò contro la tirannide borbonica, soffrendo disagi, persecuzioni ed esilio.

Fu deputato di San Giorgio la Montagna nel corso delle legislature XII, XIII e XIV, poi fu deputato del collegio unico della provincia di Benevento. Sedeva a sinistra.

Fu nominato senatore il 10 ottobre 1892.

Con senno e rettitudine esemplari partecipò a molte cariche pubbliche. Attualmente risiedeva a Benevento e copriva la carica d consigliere provinciale per Posedamarra.

Alla salma del compianto patriotta sono state rese degne onoranze.

Beneficenza munifica. — A Siena si è aperto l'altro ieri l testamento del nobile Nicola Bonsignori, patrizio senese, che ha lasciato il suo patrimonio, calcolato in L. 800.000, alla locale Società di pie disposizioni, perchè nei crei delle fondazioni di beneficenza Ha poi lasciato il suo grandioso palazzo, che è uno dei più mirabili esempi di architettura civile del '400, all'Amministrazione provinciale, perchè ne crei un museo cittadino.

Cortesie internazionali. — La Camera dei deputati rumena ha approvato all'unanimità fra applausi una cessione di terreno gratuita a Bucarest per la scuola italiana « Regina Margherita ».

Un atto nobilissimo. — La direzione della manifattura Richard-Ginori d'accordo col marchese Lorenzo Ginori Lisci, ha disposto per un ospedale militare per il ricovero dei feriti in caso di guerra.

L'ospedale sarà preparato nella villa Ginori a Doccia e comprenderà 40 letti.

Smentita. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni comunica che per le assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione pei viaggi da porti italiani a porti inglesi nessun mutamento è intervenuto nella misura dei premi e nelle condizioni di accettazione dei rischi.

È perciò affatto priva di fondamento la notizia che l'Istituto abbia sospesa l'accettazione dei rischi per i viaggi predetti.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Veloce, è partito da Colon per Barcellona e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 5. — I giornali qualificano come storica la giornata di oggi.

Il *Kairi* scrive che sarà questa la giornata più importante che la razza ellenica abbia conosciuto dopo la sua venuta al mondo. Il

giornale aggiunge: Se il presidente del Consiglio persiste nel suo modo di vedere, la nazione seguirà quest'uomo di Stato che mostrò in tante simili circostanze critiche di sapere ciò che vuole.

La *Patris* nota: Venizelos, audace e intraprendente artefice della grande Grecia attuale, ha nettamente formulato la sua opinione e la sua volontà che la Grecia debba uscire dalla neutralità. La Grecia deve combattere a fianco della triplice intesa. Fedele ai principî fondamentali del regime costituzionale, Venizelos ha lasciato alla Corona di decidere.

La *Patris* conclude: Se nel Consiglio della Corona qualche capo partito ha avuto un' opinione contraria a quella del presidente del Consiglio, egli ha il dovere di formularla nettamente senza ambagi, affinchè la grande crisi attuale abbia la sua soluzione.

BERLINO, 6. — I membri della Dieta prussiana che visitano il campo dei prigionieri di Doeberitz sono stati informati che finora 780.000 uomini sono internati nei campi dei prigionieri di guerra in Germania.

PARIGI, 6. — La Compagnia transatlantica ha ricevuto dal Lloyd un telegramma il quale annunzia che alle 6,30 di stamane è scoppiato un incendio a bordo del transatlantico *La Touraine* a 800 miglia da Le Havre. Intorno alla nave si trovano parecchi vapori, tra cui il *Rotterdam*, l'*Arabic*, lo *Swanmore* e il *Cornishman*.

LONDRA, 6. — Il *Lloyd* riceve da Valentia: Il fuoco è scoppiato a bordo del transatlantico *La Touraine*, a 48,06 gradi di latitudine nord ed a 20,14 di longitudine ovest. Il vapore ha segnalato di trovarsi in pericolo. Sono partite navi per soccorrerlo.

LE HAVRE, 7. — Un radiotelegramma del comandante del *Touraine*, in data d'oggi, ore 3.45, dice:

Il *Touraine* avendo il fuoco in una stiva ha chiesto soccorso ed ha fatto rotta per Le Havre, scortato dal *Rotterdam*.

Il capitano soggiunge: Spero di domare il fuoco. Nessun pericolo immediato. Tempo bello, ma nebbioso. Conto di arrivare lunedì sera, se tutto va bene.

MADRID, 6. — I giornali ricevono da Badajoz: I democratici portoghesi riuniti a Lamego hanno proclamato il generale Correa Barreto, presidente della Repubblica del Portogallo settentrionale.

NEW YORK, 6. — Nei circoli marittimi è giunta la notizia che i passeggeri e l'equipaggio del transatlantico *La Touraine* sono salvi.

ATENE, 6. — *Camera dei deputati*. — Il presidente del Consiglio, Venizelos, dichiara che, il Re non approvando la politica del Governo, il Gabinetto ha rassegnato le sue dimissioni.

BUCAREST, 7. — La sessione parlamentare è protratta fino all'11 marzo incluso.

Il Parlamento ha autorizzato il Governo a proclamare, in caso di necessità, lo stato di assedio.

COSTANTINOPOLI, 7. — La Porta ha dato il suo gradimento alla nomina di Streit a ministro di Grecia a Costantinopoli.

PARIGI, 7. — La situazione del transatlantico *La Touraine* è, per quanto è possibile, soddisfacente. L'incendio, che scoppiò in una stiva e fu combattuto energicamente, sembra sia stato parzialmente domato.

NOTIZIE VARIE

La produzione del petrolio nel 1914 in Romania. — Nei primi nove mesi dell'anno decorso si sono avute tonnellate 1,218,250, mentre nel 1913 se ne erano avute 1,426,268.

Tale diminuzione non deve essere attribuita ad un esaurimento dei giacimenti petroliferi, ma bensì esclusivamente alle circostanze sfavorevoli che l'industria ha attraversato in questi ultimi tempi.

A causa della situazione precaria, una gran parte dei lavori di perforazione è sospesa da lungo tempo e si comincia ora anche a diminuire lo sfruttamento delle miniere per deficienza di spazio nei depositi e per mancanza di mezzi finanziari.

L'industria in parola, malgrado gli ostacoli che ha attraversato in questi ultimi tempi, è riuscita ad estendere, mediante esplorazioni, la zona conosciuta dei giacimenti petroliferi: Moreni Ograda, Baicoi-Ferbatori, Razvad-Ochiuri, ecc., in modo da poter dare affidamento nell'avvenire per ciò che concerne la capacità di sviluppo dei giacimenti stessi.

Una nuova cometa. — Un telegramma all'*Osservatorio vaticano* da quello di Cambridge, in America, dà notizia che una nuova cometa è stata scoperta, giorni scorsi, dall'astronomo Mellish. Questa è la prima cometa che viene scoperta nell'anno 1915. La sua posizione approssimativa è: 17 ore di ascensione retta, 3 gradi di declinazione boreale. Possiede un lento movimento verso l'est. Il telegramma aggiunge che la cometa è piccola ma lucida.

Le industrie minerarie in Russia. — Si ha dall'Uralio che le miniere carbonifere hanno dato buon risultato nel 1914.

Nelle miniere di proprietà del principe Abamelek-Lazarew furono estratti 33.6 milioni di *pud* di fronte a 25.8 milioni nel 1913; le miniere delle Società per azioni Booslavski resero 11.4 milioni contro di 8.6 milioni.

Sono invece diminuite la produzione del rame e dell'industria siderurgica, quest'ultima per mancanza di operai.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

7 marzo 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	752.2
Termometro centigrado al nord	14.2
Tensione del vapore, in mm	7.86
Umidità relativa, in centesimi	65
Vento, direzione	W
Velocità in km.	3
Stato del cielo	3/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	16.4
Temperatura minima, id.	6.8
Pioggia in mm.	gocce

7 marzo 1915.

In Europa: pressione massima 761 Svizzera, minima 750 Adriatico e Dalmazia.

In Italia nelle 24 ore: La pressione barometrica ovunque abbassata fino 11 mm. Puglie; temperatura aumentata, cielo nuvoloso, pioggierelle regioni meridionali e isole, vario rimanente.

Barometro: massimo 756 nelle isole, minimo 750 basso e medio Adriatico.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti alquanto forti 1° quadrante, cielo vario, nebbia, temperatura diminuita in Val Padana.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso con pioggie specie località meridionali, temperatura diminuita.

Versante adriatico: venti alquanto forti 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie basse regioni, temperatura stazionaria, mare agitato coste salentine.

Versante tirrenico: venti forti 4° quadrante, alte regioni, del 3° altrove, cielo nuvoloso, pioggie specie località meridionali, temperatura diminuita, mare agitato.

Versante jonico: venti alquanto forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura stazionaria, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo vario, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 7 marzo 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	13 0	8 0
San Remo	sereno	calmo	14 0	7 0
Genova	nebbioso	calmo	13 0	8 0
Spezia	coperto	calmo	15 0	8 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	18 0	8 0
Torino	sereno	—	19 0	4 0
Alessandria	1/4 coperto	—	10 0	3 0
Novara	sereno	—	6 0	1 0
Domodossola	coperto	—	18 0	5 0
Lombardia				
Pavia	1/2 coperto	—	17 0	5 0
Milano	1/2 coperto	—	15 0	7 0
Como	1/2 coperto	—	20 0	8 0
Sondrio	3/4 coperto	—	17 0	1 0
Bergamo	1/4 coperto	—	19 0	5 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/4 coperto	—	19 0	5 0
Mantova	nebbioso	—	15 0	3 0
Veneto				
Verona	coperto	—	16 0	4 0
Belluno	1/2 coperto	—	10 0	0 0
Udine	3/4 coperto	—	12 0	6 0
Treviso	coperto	—	13 0	3 0
Vicenza	3/4 coperto	—	12 0	4 0
Venezia	nebbioso	calmo	12 0	5 0
Padova	nebbioso	—	12 0	3 0
Rovigo	nebbioso	—	15 0	4 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/4 coperto	—	16 0	7 0
Parma	1/4 coperto	—	21 0	6 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	18 0	5 0
Ferrara	nebbioso	—	16 0	3 0
Bologna	3/4 coperto	—	17 0	7 0
Forlì	nebbioso	—	17 0	5 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3/4 coperto	calmo	12 0	8 0
Ancona	coperto	legg. mosso	14 0	10 0
Urbino	3/4 coperto	—	12 0	7 0
Macerata	coperto	—	16 0	9 0
Ascoli Piceno	coperto	—	18 0	4 0
Perugia	coperto	—	9 0	5 0
Toscana				
Lucca	3/4 coperto	—	14 0	9 0
Pisa	3/4 coperto	—	14 0	7 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	13 0	9 0
Firenze	coperto		13 0	9 0
Arezzo	coperto	—	12 1	6 0
Siena	coperto	—	12 0	6 0
Grosseto	1/2 coperto	—	16 0	5 0
Lazio				
Roma	coperto		14 0	7 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	1/2 coperto		11 0	5 0
Chieti	coperto	—	16 0	6 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	coperto	—	10 0	4 0
Foggia	3/4 coperto	—	17 0	8 0
Bari	3/4 coperto	calmo	16 0	7 0
Lecce	1/2 coperto	—	17 0	8 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/4 coperto	calmo	16 0	8 0
Caserta	coperto	—	13 0	7 0
Napoli	coperto	mosso	12 0	9 0
Benevento	—	—	—	—
Avellino	coperto	—	17 0	6 0
Mileto	coperto	—	12 0	7 0
Potenza	coperto	—	8 0	5 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	9 0	— 1 0
Sicilia				
Trapani	3/4 coperto	agitato	21 0	7 0
Palermo	coperto	mosso	17 0	9 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto		13 0	7 0
Messina	coperto	legg. mosso	15 0	11 0
Catania	1/4 coperto	calmo	17 0	10 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	18 0	6 0
Sardegna				
Sassari	coperto		12 0	9 0
Cagliari	1/4 coperto	mosso	15 0	5 0
Libia				
Tripoli	—		—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.